



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

21/101CU4/C1-C3

17/6/2021

**POSIZIONE SUL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, RECANTE:
"GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RILANCIO E RESILIENZA E PRIME
MISURE DI RAFFORZAMENTO DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE E DI
ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE"**

Parere, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata

Le Regioni e le Province autonome ritengono che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rappresenti un'occasione unica per il rilancio del Paese e per realizzare le riforme non più differibili, per l'ammodernamento delle istituzioni e il recupero della competitività del sistema.

Il presente decreto enuncia il preminente valore dell'interesse nazionale nella puntuale realizzazione degli interventi inclusi nel Piano, precisando che le disposizioni sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione Europea. Il decreto prevede, però, anche modifiche dell'ordinamento giuridico che comportano riforme generali, cioè non strettamente collegate all'attuazione dei Piani (ad esempio alcune modifiche al codice dell'ambiente in materia di VIA, o alle soglie dei subappalti, o norme sul procedimento amministrativo) e che incidono in materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome.

Al riguardo, la Conferenza stigmatizza la mancanza di idonee forme di raccordo con le competenze legislative delle Regioni e delle Province autonome e il loro mancato coinvolgimento nella definizione degli interventi. Non c'è stata, infatti, alcuna sede ufficiale di consultazione nella fase di individuazione degli interventi da finanziare, nonostante le molteplici richieste della Conferenza di definire con urgenza la governance nazionale del Piano e un modello di confronto bilaterale a livello regionale e interregionale.

Sul piano costituzionale tale metodo appare non solo in contrasto con le chiare indicazioni della Commissione europea e degli stessi Trattati, che individuano nella programmazione multilivello l'approccio corretto all'elaborazione dei Piani nazionali, ma anche con il diritto interno nel semplice presupposto che la pianificazione dello sviluppo economico e infrastrutturale non è competenza esclusiva statale, ma postula un coordinamento, anche in relazione alle competenze amministrative, con le Regioni, soprattutto per l'implementazione delle decisioni allocative di opere, impianti, attività e servizi innovativi.

Tale approccio multilivello deve riguardare non solo l'elaborazione del Piano ma anche le misure di accompagnamento sia di tipo organizzativo (governance, organismi di raccordo, assetti della p.a.) che procedurale (intese, semplificazioni). Il modello di governance proposto dalle Regioni ne valorizza il ruolo come hub territoriali capaci di implementare e realizzare gli interventi, programmati a livello nazionale e regionale in una visione territoriale complessiva e non parcellizzata.

Nel proiettarsi verso un obiettivo così ambizioso è indispensabile perseguire una logica di integrazione delle politiche pubbliche che garantisca unitarietà all'azione di governo, tanto nell'affrontare la crisi in atto, quanto nel costruire insieme un modello fondato sulla sostenibilità e sull'inclusività, in grado di favorire lo sviluppo sociale ed economico delle future generazioni.

Per questo è opportuno prevedere una partecipazione attiva a livello tecnico e politico delle Regioni sin dalla prima fase di elaborazione dei provvedimenti attuativi delle diverse misure.

In relazione agli interventi di semplificazione, le Regioni e le Province autonome sottolineano la condivisibilità delle misure necessarie sia per realizzare i Piani nei tempi previsti, sia per porre le basi per una crescita duratura, ferma restando la tutela delle competenze legislative – anche esclusive – delle Regioni e delle Province autonome. A tal fine è necessario inserire una disposizione che ne preveda il rispetto, anche tenendo conto del diverso grado di autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Si riportano di seguito, quindi, nella prospettiva di un rafforzamento del raccordo tra il Governo centrale, al quale spetta l'innegabile compito di indirizzo e coordinamento in materia, alcuni emendamenti al testo del decreto-legge in oggetto, richiamando altresì quelli già inseriti nel documento della Conferenza del 28 maggio 2021.

1) Art. 2 Cabina di regia

a) Al comma 1, dopo le parole “in ciascuna seduta” sono aggiunte le parole “, nonché il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome”.

Relazione

La proposta di modifica ha precipuo scopo di rafforzare la partecipazione delle autonomie regionali e provinciali nel processo decisionale inerente alla *governance* del PNRR.

b) al comma 5, inserire dopo le parole “L. 22 aprile 2021, n.55”, le parole “e con la programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e d'investimento europei,”.

Relazione

Si ritiene indispensabile che il coordinamento degli investimenti del PNRR e del Fondo complementare anche con quelli della programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e d'investimento europei.

c) il comma 6 è così sostituito: “6. *All'articolo 57-bis, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 le parole "composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome".*

Relazione

La proposta di modifica ha il precipuo scopo di rafforzare la partecipazione delle autonomie regionali e provinciali nel processo decisionale inerente alla *governance* del PNRR.

2) Articolo 4

al comma 1, dopo le parole “funzioni di segreteria tecnica” sono aggiunte le parole “, di cui uno dei componenti è indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome,”.

Relazione

La proposta emendativa ha l'obiettivo di rafforzare il coinvolgimento delle autonomie regionali e provinciali nel processo decisionale inerente alla *governance* del PNRR.



3) Articolo 8,

dopo il comma 5, inserire il seguente comma 5-bis:

“5-bis. Il Governo garantisce il raccordo con Regioni, province autonome ed enti locali affinché siano condivisi i tempi di pubblicazione dei bandi, degli avvisi e degli altri strumenti di selezione dei progetti d’interesse regionale o locale e i loro criteri di ammissione, i loro oggetti e la loro dimensione finanziaria. Il raccordo avviene nell’ambito della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche con il coinvolgimento del CIPESS. La struttura di cui al comma 1 valuta la congruenza di bandi, avvisi e progetti rispetto alla disciplina in materia di reclutamento, semplificazione e riordino istituzionale, al fine di proporre, in raccordo con l’Unità di cui all’articolo 5, eventuali adeguamenti normativi alla luce dell’avanzamento di milestone e target del PNRR.”.

Relazione

L'emendamento permette di garantire maggiore complementarietà e sviluppo di sinergie tra la programmazione nazionale e regionale della politica di coesione 2021/2027 con l'attuazione del PNRR, anche attraverso la valorizzazione della *governance* istituzionale multilivello.

4) Emendamento proroga stabilizzazioni personale

All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2021, 77, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

“4-bis All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- Al comma 1, lettera c, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”;
- al comma 2:
all'alinea, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: 31 dicembre 2022;
alla lettera b), le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”
- al comma 3, le parole: “, fino al 31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “, fino al 31 dicembre 2022”.

Relazione

L'emendamento permette di portare a compimento il percorso di superamento del precariato nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

Ferma restando i limiti assunzionali previsti dalla legislazione vigente, non sono previsti nuovo o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

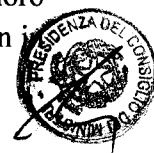
5) Intervento sulle misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici

a) All'articolo 10, comma 1, inserire a conclusione del paragrafo “di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,”.

Relazione

Il legislatore italiano recepisce e disciplina l'istituto dell'IN HOUSE agli articoli 5 e 192 del Decreto Legislativo 50/2016. Nello specifico, l'articolo 5 del Decreto Legislativo 50/2016 definisce le tipologie di in house providing.

L'articolo 38 invece si riferisce alla qualificazione delle STAZIONI APPALTANTI, che permette loro di procedere direttamente all'acquisizione di forniture, servizi e lavori. Le stazioni appaltanti non



possesso della necessaria qualificazione procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica (art. 37, comma 3).

In questo caso non si fa riferimento all'affidamento delle Amministrazione alle proprie società in house.

b) Al comma 1 le parole "*società in house*" sono sostituite con le parole: "*stazioni appaltanti*".

c) Al comma 4 la parola "*società*" è sostituita con le parole "*stazioni appaltanti*", le parole "*per il tramite delle amministrazioni centrali dello stato*" sono soppresse.

d) Al comma 6, le parole "*le società interessate*" sono sostituite con "*le stazioni appaltanti di cui al comma 1*".

Relazione

Gli emendamenti intendono estendere ai soggetti aggregatori regionali, quali stazioni appaltanti qualificate ai sensi dell'art.38, comma 1 del Codice, la possibilità di supportare i soggetti attuatori degli investimenti pubblici nell'ambito dei propri territori. I soggetti aggregatori regionali ad oggi hanno gestito oltre 100 miliardi di spesa pubblica e, dunque, hanno ampia capacità nel prestare supporto tecnico.

6) Superamento dissenso

All'articolo 13, comma 2, sostituire le parole "*devono essere definite entro il termine di quindici giorni*" con le parole "*devono essere definite entro il termine di trenta giorni*".

Relazione

Si prevede un lasso di tempo più consono per definire le iniziative da assumere per consentire la sollecita realizzazione dell'intervento

7) Estensione disciplina particolare alle opere degli Olimpiadi invernali 2026 e dei XX Giochi del Mediterraneo 2026

All'articolo 14 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla rubrica dell'articolo è aggiunto al termine "e agli interventi connessi agli Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026."
- b) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente "e alle opere individuate negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 dicembre 2020 n. 564 nonché gli interventi previsti dal comma 774, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178 e alle opere inerenti i XX Giochi del Mediterraneo 2026."

Relazione

Al fine di accelerare i lavori, si prevede che anche per le opere previste dal decreto del MIT che individua le opere infrastrutturali, comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano- Cortina 2026, nonché alle opere relative ai XX Giochi del Mediterraneo 2026, sia esteso il regime semplificato previsto per quelle del PNRR.

8) Procedure finanziarie e contabili

- a) All'articolo 15, comma 2 sostituire la parola "*sentita*" con "*d'intesa con*"



Relazione

Si ritiene opportuno che le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR debbano essere condivise d'intesa con la Conferenza Stato – Regioni

b) al comma 3, dopo il testo *“Gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”* inserire le parole *“che non si avvalgano della facoltà di cui al comma 4 bis”* e, successivamente, dopo le parole *“utilizzano le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR, e del PNC”* il testo *“del FSC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea”*.

c) al comma 4, aggiungere un ulteriore comma:

4 bis. Gli enti di cui al comma 3 possono gestire le risorse ricevute per l'attuazione del PNRR, del PNC, del FSC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea attraverso l'apertura di apposite contabilità speciali con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Relazione

L'emendamento ha la finalità di non applicare i limiti di spendibilità relativamente all'avanzo accantonato per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo di anticipazione anche per le risorse ricevute per l'attuazione dei programmi cofinanziati dall'Unione europea.

d) All'**articolo 15**, sono aggiunti i seguenti commi:

“6bis. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate ad interventi attinenti a materie di competenza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome affluiscono ai rispettivi bilanci per essere destinate alle finalità previste nei predetti Piani.

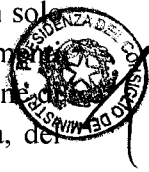
6ter. Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari attribuite agli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, sono attribuite alle medesime per essere destinate alle finalità previste nei predetti Piani”.

Relazione

Il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e il Piano nazionale per gli investimenti complementari rappresentano un'occasione unica non solo per superare la crisi economico-sociale determinata dalla pandemia da Covid-19 ma anche per contribuire a superare le criticità che caratterizzano l'Italia e le singole realtà territoriali.

Peraltro, nella definizione e nell'attuazione degli strumenti in esame è necessario venga tenuto conto dell'estesa articolazione delle competenze che caratterizza le Autonomie speciali e della relativa responsabilità nel finanziamento delle stesse.

Al riguardo è necessario venga garantito che le Autonomie speciali possano accedere a tutti i finanziamenti previsti dai predetti Piani, anche qualora attengano a settori la cui competenza in ordine al relativo finanziamento ricade in capo alle Autonomie medesime. Il riferimento è quindi non solo ai finanziamenti per la realizzazione di opere e investimenti pubblici e per il sostegno di investimenti privati, anche attraverso bandi di livello nazionale ma anche ai finanziamenti afferenti la gestione dei servizi ordinariamente finanziati con risorse del proprio bilancio (es. nel settore della scuola, del



sociale, della sanità, del lavoro,...) o al funzionamento interno dell'amministrazione (es. potenziamento degli organici delle P.a, potenziamento dei centri per l'impiego, ecc.).

Tenuto conto della portata generale delle riforme delineate dal PNRR e degli interventi previsti nelle 6 Missioni del Piano medesimo, l'esclusione delle Autonomie speciali da tali finanziamenti determinerebbe la necessità da parte delle stesse di dover sostenere comunque le spese con oneri a proprio carico.

Un ulteriore specifica si rende necessaria inoltre con riferimento alle Autonomie speciali che detengono la competenza in materia di finanza locale. Con riferimento ai finanziamenti finalizzati ai comuni dei relativi territori, le risorse necessitano di essere trasferite alle Autonomie speciali medesime pur con il vincolo di destinazione agli obiettivi previsti dal PNRR, pena il venire meno della necessaria funzione di coordinamento in ordine alla finanza dei medesimi enti.

PARTE II
Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa
Titolo I
Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento ambientale e paesaggistico
Capo I
Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

VIGENTE	MODIFICHE	Motivazioni e osservazioni
ART. 17 (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, e' istituita la	ART. 17 (Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonche' dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell'Allegato I-bis del presente decreto, e' istituita la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unita', in	



Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, posta alle dipendenze funzionali del Ministero della transizione ecologica, e formata da un numero massimo di quaranta unita', in possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della	possesso di diploma di laurea o laurea magistrale, con almeno cinque anni di esperienza professionale e con competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale e paesaggistica dei predetti progetti, individuate tra il personale di ruolo delle amministrazioni statali e regionali, del CNR, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al comma 2, secondo periodo, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale delle pubbliche amministrazioni e' collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga posizione, secondo i rispettivi ordinamenti. I componenti nominati nella Commissione Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno e non possono far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo. Nella nomina dei membri e' garantito il rispetto dell'equilibrio di genere. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC sono nominati con decreto del Ministro della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. I componenti della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili per una sola volta. Alle riunioni della commissione partecipano, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura ed un rappresentante della Regione o della Provincia Autonoma competenti per territorio. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, a All'attivita' istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province	Non risulta che il concorrente interesse regionale discenda da specifiche disposizioni o intese (almeno per quelli disciplinati dalla previgente formulazione dell'art. 8 comma 1). Si estende la partecipazione con diritto di voto, anche ad un rappresentante regionale competente per territorio. 
--	---	--

commissione partecipa, con diritto di voto, anche un rappresentante del Ministero della cultura. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione si avvale, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto da specifiche disposizioni o intese un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa con diritto di voto un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalità previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.";

b) al comma 1 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Nella trattazione dei procedimenti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, la Commissione di cui al presente comma nonche' la Commissione di cui al comma 2-bis, da' precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unita' di personale, nonche' ai progetti cui si correlano scadenze non superiori a dodici mesi, fissate con termine perentorio dalla legge o comunque da enti terzi, e ai progetti relativi ad impianti gia' autorizzati la cui

autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita' ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo 20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24, dall'articolo 25, commi 1, 2-bis, 2-ter, 3, 4, 5, 6 e 7, e dall'articolo 27, del presente decreto.";



autorizzazione scade entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza."; c) al comma 5 le parole "Commissione tecnica PNIEC" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: "Commissione tecnica PNRR-PNIEC" e le parole "e in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti," sono sostituite dalle seguenti: ", esclusivamente in ragione dei compiti istruttori effettivamente svolti e solo a seguito dell'adozione del provvedimento finale,"		
ART. 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis 1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti."; 2) il comma 2-ter e' abrogato; b) dopo l'allegato I alla Parte seconda, e' inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato I al presente decreto.	ART. 18 (Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del PNIEC)	

ART. 19	ART. 19	
(Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19: 1) al comma 4 la parola "quarantacinque" e' sostituita dalla seguente: "trenta"; 2) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel medesimo termine l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA. In tal caso, il proponente puo' richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione.";	(Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e consultazione preventiva) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 19: 1) Al comma 2 le parole "e l'adeguatezza della documentazione" sono sostituite dalle seguenti "della documentazione di cui al comma 1" 2) al comma 4 la parola "quarantacinque" e' sostituita dalla seguente: "trenta"; 3) al comma 6 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel medesimo termine Entro il termine di chiusura del procedimento l'autorita' competente puo' richiedere chiarimenti e integrazioni al proponente, finalizzati alla non assoggettabilità del progetto al procedimento di VIA accordando al massimo trenta giorni per il riscontro. In tal caso, il proponente puo' richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a sessanta giorni, per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. L'autorità competente può concedere, su richiesta motivata del proponente, un'unica sospensione dei termini per la presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti e per un periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro i successivi trenta giorni dalla presentazione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti";	Nel termine di 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, non è possibile fare una istruttoria che consenta di verificare la adeguatezza, ai fini della valutazione, delle informazioni contenute nello studio preliminare ambientale ed eventuale documentazione progettuale allegata. Inoltre il riferimento alla "sola" completezza (e non anche all'adeguatezza) risulta maggiormente coerente con quanto riportato al co.3, nonché con le modifiche apportate all'art. 27- bis co.3. Le modifiche operate all'art. 19 del d.lgs. 152/2006 dall'articolo 3 del D.L. 77/2021 appaiono poco chiare e suscettibili di interpretazioni non univoche, che potrebbero comportare una disomogenea applicazione della norma. In particolare, nell'ambito della modifica che l'articolo in discussione opera al comma 6 del citato articolo 19, non si comprende se il "medesimo termine" in cui l'Autorità proponente può richiedere integrazioni sia quello dei 45 giorni per l'espressione del provvedimento di verifica o dei 45 giorni + 20 per i casi di particolare complessità. Si chiede la soppressione della parte "finalizzati alla non assoggettabilità, in quanto la richiesta di chiarimenti non sempre porta ad 

3) al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica."; b) all'articolo 20 sono aggiunte in fine le seguenti parole: "entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.".	3) al comma 7 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Ai fini di cui al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia sulla richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente entro il termine di trenta giorni con determinazione positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore interlocuzione o proposta di modifica."; Dopo il comma 4 dell'art. 19 è aggiunto il seguente comma 7 bis: 7-bis - La realizzazione degli interventi che, a seguito di verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei relativi progetti, sono stati esclusi dalla V.I.A., deve essere avviata, ove non diversamente prescritto, entro cinque anni dalla data di pubblicazione della decisione finale dell'autorità competente alla verifica di V.I.A. L'inutile decorso del termine di cui al precedente periodo comporta il riavvio, ad istanza di parte, della procedura di verifica di V.I.A.	esclusione dalla procedura di VIA. Può infatti far emergere potenziali effetti significativi negativi. Si rende inoltre necessario specificare il termine entro il quale l'Autorità competente debba conseguentemente adottare il provvedimento conclusivo. Lo studio preliminare presentato dal proponente contiene specifiche riguardanti possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace, come previsto dal combinato disposto dell'allegato IV-bis - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale e dell'allegato V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità. Pertanto la pronuncia dell'autorità competente di cui all'art. 19 comma 7 comprende già considerazioni in merito alle condizioni ambientali previste o richieste dal proponente. La previsione di un'ulteriore fase di "contraddittorio" non può che complicare la procedura, allungarne i tempi e aumentare la probabilità di contenzioso con il proponente.
--	---	--



		Con la proposta si intende introdurre tempi certi per la realizzazione degli interventi che a seguito di verifica di assoggettabilità a V.I.A. sono stati esclusi dalla V.I.A. Tale modifica è tanto più necessaria se si considerano le esigenze di celerità e di certezza degli interventi di realizzazione delle opere previste dal PNRR.
ART. 20 (Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 25, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti: "2. Nel caso di progetti di competenza statale, ad esclusione di quelli di cui all'articolo 8, comma 2- bis, l'autorità competente, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24, adotta il provvedimento di VIA previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di trenta giorni. Nei casi di cui al precedente periodo, qualora sia necessario procedere ad accertamenti e indagini di particolare complessità, l'autorità competente, con atto motivato, dispone il prolungamento della fase di valutazione sino a un massimo di ulteriori trenta giorni, dando tempestivamente comunicazione per via telematica al proponente delle ragioni che giustificano la proroga e del termine entro cui sarà emanato il provvedimento. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il	ART. 20 (Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni speciali per gli interventi PNRR-PNIEC)	



provvedimento di VIA e' proposto all'adozione del Ministro entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-bis. Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, la Commissione di cui al medesimo comma 2-bis, si esprime entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione di cui all'articolo 24 e comunque entro il termine di centotrenta giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA. Nei successivi trenta giorni, il direttore generale del Ministero della transizione ecologica adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura entro il termine di venti giorni. Nel caso di consultazioni transfrontaliere il provvedimento di VIA e' adottato entro il termine di cui all'articolo 32, comma 5-bis.

2-ter. Nei casi in cui i termini per la conclusione del procedimento di cui al comma 2-bis, primo e secondo periodo, non siano rispettati e' automaticamente rimborsato al proponente il cinquanta per cento dei diritti di istruttoria di cui all'articolo 33, mediante utilizzazione delle risorse iscritte in apposito capitolo a tal fine istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica con uno stanziamento di euro 840.000 per l'anno 2021, di euro 1.640.000 per l'anno 2022 ed euro 1.260.000 per l'anno 2023.

2-quater. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da



parte delle Commissioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2-bis, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, acquisito, qualora la competente commissione di cui all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni, provvede all'adozione dell'atto omesso entro i successivi trenta giorni. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento da parte del direttore generale del ministero della transizione ecologica ovvero in caso di ritardo nel rilascio del concerto da parte del direttore generale competente del Ministero della cultura, il titolare del potere sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990, provvede al rilascio degli atti di relativa competenza entro i successivi trenta giorni."

2-quinquies. Il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, capoverso 2-ter, pari a 840.000 euro per l'anno 2021, 1.640.000 per l'anno 2022 e 1.260.000 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per



l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero della transizione ecologica provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, si provvede ai sensi del comma 12-bis dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.		
ART. 21 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23: 1) al comma 3, primo periodo le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti "quindici giorni", al secondo periodo sono premesse le parole "Entro il medesimo termine", nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "I termini di cui al presente comma sono perentori."; 2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis"; b) all'articolo 24: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta	ART. 21 (Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 23: 1) al comma 3, primo periodo le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti "quindici giorni", al secondo periodo sono premesse le parole "Entro il medesimo termine", nonché dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "I termini di cui al presente comma sono perentori."; 2) al comma 4 le parole "Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis"; b) all'articolo 24: 1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro il termine di sessanta giorni, ovvero trenta giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere	Si ritiene che il termine di 30 giorni concesso alle amministrazioni ed agli Enti pubblici che concorrono con propri pareri alla formulazione del giudizio di VIA siano assolutamente incongrui ed insufficienti per consentire un consapevole espressione di competenza.



giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui al comma 2, chiunque abbia interesse può prendere visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti."; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della	visione, sul sito web, del progetto e della relativa documentazione e presentare le proprie osservazioni all'autorità competente, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Entro il medesimo termine sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli enti pubblici che hanno ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 23, comma 4. Entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui ai periodi precedenti, il proponente ha facoltà di presentare all'autorità competente le proprie controdeduzioni alle osservazioni e ai pareri pervenuti."; 2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Qualora all'esito della consultazione ovvero della presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente si renda necessaria la modifica o l'integrazione degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, l'autorità competente, entro i venti giorni successivi, ovvero entro i dieci giorni successivi per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis può, per una sola volta, stabilire un termine non superiore ad ulteriori venti giorni, per la trasmissione, in formato elettronico, degli elaborati progettuali o della documentazione modificati o integrati. Su richiesta motivata del proponente l'autorità competente può concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione."; 3) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'autorità competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.", nonché al secondo periodo dopo le parole "si applica il termine di trenta giorni" sono inserite le seguenti "ovvero	Tale estrema ristrettezza alimenterebbe il disvalore dei giudizi che verrebbero espressi. Inoltre la Direttiva del 2014 parla di ragionevolezza dei termini e si ritiene che tale ristretto lasso temporale possa confliggere con l'indicazione del legislatore comunitario a scapito anche dei principi di partecipazione e consultazione del pubblico. Inoltre viene compresso (per non dire del tutto eliminato) il fondamentale contributo che può venire dalla Regione nell'ambito delle istruttorie esperite.
--	---	--



documentazione integrativa per un periodo non superiore a sessanta giorni. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta entro il termine perentorio stabilito, l'istanza si intende respinta ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione."; 3) al comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica immediatamente sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico.", nonche' al secondo periodo dopo le parole "si applica il termine di trenta giorni" sono inserite le seguenti "ovvero quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".	quindici giorni per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis". c) all'articolo 6, la lettera b del comma 7 è soppressa.	emendativo aggiuntivo Nell'ottica della semplificazione prevista dal D.L. in argomento, si propone di abrogare all'articolo 6 comma 7 del d.lgs.152/2006 la lettera b). La proposta ha la finalità di eliminare la necessità di sottoporre alla procedura di VIA opere di nuova realizzazione che ricadono anche parzialmente in aree naturali protette e o di siti della rete Natura 2000, in luogo della procedura di verifica di assoggettabilità, ordinariamente prevista (allegati II-bis e IV). Si tratta di eliminare una forma di aggravio del procedimento e una forma di gold plating rispetto alla normativa comunitaria. Inoltre la tutela delle aree naturali protette è già assicurata dal necessario nulla osta rilasciato dal soggetto gestore; la tutela dei siti della Rete Natura 2000 è già assicurata dalla valutazione di incidenza, ricompresa nella procedura di verifica di assoggettabilità.
ART. 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atto di assenso in materia	ART. 22 (Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale)	

ambientale, richiesto" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni ambientali tra quelle elencate al comma 2 richieste" e le parole "di ogni autorizzazione, intesa, parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso in materia ambientale richiesti" sono sostituite dalle seguenti: "delle autorizzazioni di cui al comma 2";

b) al comma 2, prima del primo periodo, e' inserito il seguente:

"E' facolta' del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnicoamministrativa, un livello di progettazione esecutivo.";

c) al comma 4, le parole "ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti in materia ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente";

d) al comma 6, la parola "cinque" e' sostituita dalla seguente: "dieci" e le parole ", l'autorita' competente indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente" sono soppresse;

e) al comma 7, dopo le parole

c) al comma 4 le parole "competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al comma 2 richieste dal proponente" sono sostituite dalle seguenti *"ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto"*



"l'autorita' competente" sono inserite le seguenti: "indice la conferenza di servizi decisoria di cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che opera secondo quanto disposto dal comma 8. Contestualmente"; f) al comma 8: 1) al terzo periodo, le parole "Per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "Per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis"; 2) al sesto periodo, le parole "per i progetti di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis", sono sostituite dalle seguenti: "per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis".		
--	--	--

Capo II

Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

ART. 23	ART. 23	emendamento soppressivo
(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: "Art-26-bis (Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale) 1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente puo' richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello	(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 26 e' inserito il seguente: "Art-26-bis —(Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale) —1. Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale, il proponente puo' richiedere, prima della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 27-bis, l'avvio di una fase preliminare finalizzata alla definizione delle informazioni da inserire nello studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese,	Si propone l'abrogazione dell'art. 26-bis del D.Lgs. n. 152/2006, introdotto dal D.L. n. 77/2021. La nuova procedura introdotta da questo articolo presenta degli elementi di ripetitività rispetto a quanto già previsto dal D.Lgs 152/06; infatti l'attuale art. 21 prevede già una fase di scoping finalizzata a definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale. Analogamente, per quanto riguarda i titoli abilitativi il comma 3 dell'art 27 prevede già una fase



studio di impatto ambientale, del relativo livello di dettaglio e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello stesso nonché alla definizione delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:

a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;

b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni

~~concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Il proponente trasmette all'autorità competente, in formato elettronico, i seguenti documenti:~~

~~a) studio preliminare ambientale ovvero una relazione che, sulla base degli impatti ambientali attesi, illustra il piano di lavoro per l'elaborazione dello studio di impatto ambientale;~~

~~b) progetto avente un livello di dettaglio equivalente al progetto di fattibilità tecnico economica di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.~~

~~2. Entro cinque giorni dalla trasmissione, la documentazione di cui al comma 1 è pubblicata e resa accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, nel sito web dell'autorità competente che comunica, per via telematica, a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e comunque competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, l'avvenuta pubblicazione. Contestualmente l'autorità competente indice una conferenza di servizi preliminare ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le medesime amministrazioni ed enti.~~

~~3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalità di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini sono ridotti alla metà. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante~~

analisi della completezza documentale.

Si evidenzia inoltre una maggiore ingessatura dei tempi procedurali conseguenti al dimezzamento ex lege dei tempi previsti dall'articolo 14-bis della legge 241/90. Non è pensabile che nei tempi previsti possa essere condotta un'istruttoria anche preliminare con il coinvolgimento di una pletera rilevante di soggetti pubblici. Inoltre la previsione in modifica al comma 4 del neo introdotto articolo 26 bis fa sì che questa fase abbia un contenuto di fatto decisivo e determinativo in quanto "le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento". Ciò rafforza la ferma convinzione espressa per cui i termini previsti e, in generale, l'articolo in argomento, siano del tutto inadeguati.



ed enti.

3. La conferenza di servizi preliminare di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si svolge con le modalita' di cui all'articolo 14-bis della medesima legge e i termini sono ridotti alla meta'. Le amministrazioni e gli enti coinvolti ai sensi del comma 2 si esprimono in sede di conferenza, sulla base della documentazione prodotta dal proponente, relativamente alla definizione delle informazioni da inserire nello studio preliminare ambientale, del relativo livello di dettaglio, del rispetto dei requisiti di legge ove sia richiesta anche la variante urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorita' competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.

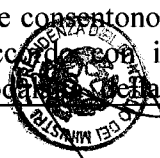
4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, puo' stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti

~~urbanistica e delle metodologie da adottare per la predisposizione dello studio nonche' alla definizione delle condizioni per ottenere gli atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto. Entro cinque giorni dal termine dei lavori della conferenza preliminare, l'autorita' competente trasmette al proponente le determinazioni acquisite.~~

~~4. L'autorita' competente, in accordo con tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati e competenti a esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, puo' stabilire una riduzione dei termini della conferenza di servizi di cui al comma 7 dell'articolo 27-bis. Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati."~~

~~2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attivita' mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.~~



emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis. Le amministrazioni e gli enti che non si esprimono nella conferenza di servizi preliminare non possono porre condizioni, formulare osservazioni o evidenziare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento nel corso del procedimento di cui all'articolo 27-bis, salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati.". 2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla realizzazione delle attività mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.		
ART. 24 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) 1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole "l'adeguatezza e" sono soppresse, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.	ART. 24 (Provvedimento autorizzatorio unico regionale) 1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: 1-bis. Nel caso in cui per la realizzazione e l'esercizio del progetto soggetto a VIA sia richiesto il rilascio di concessioni o altro titolo abilitativo in esito a procedura di concorrenza o la selezione mediante evidenza pubblica, la presentazione dell'istanza di cui al comma 1 è	La proposta è volta a far sì che l'eventuale concorrenza - come nei casi di concessione di derivazione- si svolga in fase antecedente al PAUR anche al fine di non appesantire il procedimento di PAUR - i cui termini penterori non ne consentono un efficace raccordo con i tempi e le modalità della 

160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità."; b) al comma 4, le parole "concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione	subordinata al possesso da parte del proponente del titolo che lo individua quale legittimo istante a seguito dello svolgimento delle suddette procedure di concorrenza o di evidenza pubblica. b) al comma 3, le parole "l'adeguatezza e" sono soppresse, ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nei casi in cui sia richiesta anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, nel termine di cui al primo periodo l'amministrazione competente effettua la verifica del rispetto dei requisiti per la procedibilità."; c) al comma 4, le parole "di cui è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate" e "concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la	fase di selezione - nonché per evitare di porre inutilmente a carico dei concorrenti che non risulteranno prescelti, i gravosi oneri amministrativi previsti per il procedimento di PAUR. Il PAUR di cui all'art. 27bis è già all'attualità un procedimento estremamente complesso. Introdurre anche la variante urbanistica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 tra i titoli richiedibili aggrava ancor di più il procedimento con il rischio concreto dell'instaurarsi di contenziosi che complicano e non semplificano il procedimento. A ciò aggiungasi che se la variante di piano rientra nel campo di applicazione delineato dall'art. 6, co. 2 (come è sempre verificato per i progetti da sottoporre a PAUR il cui presupposto è la necessità della VIA regionale), e quindi è richiesta obbligatoriamente una VAS, la dinamica procedurale delineata dall'art. 27bis non consente di espletare tutte le fasi obbligatorie della Valutazione Ambientale Strategica, in quanto, com'è noto, l'art. 13 del Dlgs 152/2006, come la direttiva 2001/42/CE, prevede una fase di scoping ai fini dell'elaborazione del Rapporto Ambientale, fase che, congiuntamente alla tempistica necessaria al
--	--	---

integrata ambientale" sono soppresse, e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica"; c) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Entro i successivi trenta giorni l'autorita' competente puo' chiedere al proponente eventuali integrazioni, anche concernenti i titoli abilitativi compresi nel provvedimento autorizzatorio unico, come indicate dagli enti e amministrazioni competenti al loro rilascio, assegnando un termine non superiore a trenta giorni. Su richiesta motivata del proponente l'autorita' competente puo' concedere, per una sola volta, la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione integrativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto obbligo all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. L'autorita' competente, ricevuta la documentazione integrativa, la pubblica sul proprio sito web e, tramite proprio apposito avviso, avvia una nuova consultazione del pubblico la cui durata e' ridotta della meta' rispetto a quella di cui al comma 4."; d) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: "7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci	valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale" sono soppresse, e dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: "Ove il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico, le osservazioni del pubblico interessato riguardano anche tale variazione e, ove necessario, la valutazione ambientale strategica."; e) il comma 7 e' sostituito dai seguenti: "7. Fatto salvo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 32 per il caso di consultazioni transfrontaliere, entro dieci giorni dalla scadenza del termine per richiedere le integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali dalla scadenza del termine di conclusione della nuova consultazione di cui al comma 5, l'autorita' competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di novanta giorni decorrenti dalla data di	proponente ai fini della successiva elaborazione del Rapporto Ambientale, non trova alcuna possibilità di collocazione all'interno delle tempistiche perentorie del PAUR. Inoltre, non si condivide la specificazione della tipologia di variante urbanistica correlata al D.P.R. 160/10 in quanto la citata verifica dei necessari requisiti per la procedibilità potrebbe riguardare anche altre tipologie di varianti. Ad esempio manca il riferimento alle varianti ex artt 10 e 19 DPR 327/01. La proposta tende alla eliminazione dell'obbligo di pubblicazione di un avviso all'albo pretorio dei comuni interessati (si tratta di un metodo di pubblicità scarsamente efficace; in caso di molti comuni l'autorità competente perde molto tempo a far pubblicare l'avviso e ad acquisire la relata di pubblicazione; un comune che vuole fare ostruzionismo ad un progetto potrebbe ritardare la pubblicazione o l'invio della relata). 
--	--	---

giorni dalla scadenza del termine per richiedere integrazioni di cui al comma 5 ovvero dalla data di ricevimento delle eventuali integrazioni documentali, l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. La conferenza di servizi e' convocata in modalita' sincrona e si svolge ai sensi dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di conclusione della conferenza di servizi e' di novanta giorni decorrenti dalla data di convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

7-bis. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione

convocazione dei lavori. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende, recandone l'indicazione esplicita, il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto. Nel caso in cui il rilascio di titoli abilitativi settoriali sia compreso nell'ambito di un'autorizzazione unica, le amministrazioni competenti per i singoli atti di assenso partecipano alla conferenza e l'autorizzazione unica confluisce nel provvedimento autorizzatorio unico regionale.

7-bis. E' facoltà del proponente richiedere l'esclusione dal presente procedimento dell'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per consentire una compiuta istruttoria tecnicoamministrativa, un livello di progettazione esecutivo. Qualora in base alla normativa di settore la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, ~~secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo.~~ Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo.

La modifica si rende necessaria per armonizzare i tempi della convocazione della CdS rispetto all'acquisizione delle eventuali osservazioni relative alla seconda pubblicazione. La consultazione del pubblico può infatti apportare nuovi elementi informativi utili all'espressione delle Amministrazioni chiamate a partecipare al procedimento in virtù delle proprie competenze. Si ritiene pertanto necessario che la Conferenza di Servizi sia convocata entro 10 giorni dalla scadenza dei termini della seconda consultazione del pubblico di 15 gg, ovvero quando l'apporto informativo del pubblico è completo, altrimenti si rischia di iniziare la Conferenza senza tutti gli elementi che concorrono alla decisione delle Amministrazioni convocate.



dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. Le condizioni indicate dalla conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel corso del successivo procedimento per il rilascio del titolo definitivo. 7-ter. Laddove uno o piu' titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscono carattere di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici, e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne da' atto."		Si rileva come sia estremamente complicato e dispendioso per il proponente acquisire titoli che prevedono un livello di progettazione esecutiva nel PAUR, che per definizione contiene titoli il cui quadro prescrittivo può incidere sostanzialmente sulla progettazione esecutiva che tipicamente segue l'autorizzazione condotta sul progetto di fattibilità o sulla progettazione di livello definitivo. Inoltre tale previsione risulta in analogia con quanto previsto per il Provvedimento Unico statale.
---	--	---

Capo III

Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale

ART. 25 (Determinazione dell'autorita' competente in materia di VIA e preavviso di rigetto) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 7-bis, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: "4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da piu' elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilita' a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il		
---	--	---

proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:

- a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
- b) tipologia progettuale individuata come principale;
- c) altre tipologie progettuali coinvolte;
- d) autorità (stato o regione/provincia autonoma) che egli individua come competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica di assoggettabilità a VIA.

4- ter. Entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma ha la facoltà di trasmettere valutazioni di competenza al Ministero, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma o, in assenza di questa, dal proponente.";

b) all'articolo 6:

1) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: "6-bis. Qualora nei

2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. **Resta ferma l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 nei casi di cui all'art. 2 comma 1 della stessa legge**"



procedimenti di VIA di competenza statale l'autorita' competente coincida con l'autorita' che autorizza il progetto, la valutazione di impatto ambientale viene rilasciata dall'autorita' competente nell'ambito del procedimento autorizzatorio."; 2) dopo il comma 10, e' inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonche' all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.".		
ART. 26 (Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di VIA) 1. All'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, terzo periodo, le parole "d'intesa con il proponente" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il proponente"; b) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;".		
ART. 27 (Interpello ambientale) 1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e' inserito il seguente: "Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale) 1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di	ART. 27 (Interpello ambientale) 1. Dopo l'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e' inserito il seguente: "Art. 3-septies (Interpello in materia ambientale) 1. Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le citta' metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio	

categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inoltrare al Ministero della transizione ecologica, con le modalita' di cui al comma 3, istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta. 2. Il Ministero della transizione ecologica, in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.	nazionale dell'economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inoltrare al Ministero della transizione ecologica, con le modalita' di cui al comma 3, istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze di cui al presente comma costituiscono criteri interpretativi per l'esercizio delle attivita' di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza limitata ai comportamenti futuri dell'istante. Resta salvo l'obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa. Nel caso in cui l'istanza sia formulata da piu' soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica puo' fornire un'unica risposta. 2. Il Ministero della transizione ecologica, risponde entro 90 giorni e in conformita' all'articolo 3-sexies del presente decreto e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell'ambito della sezione "Informazioni ambientali" del proprio sito istituzionale di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione dei procedimenti".	La modifica è volta ad eliminare un presumibile refuso, considerato che al comma 3 del presente articolo non sono fornite indicazioni e/o modalità per disciplinare l'inoltro delle istanze al Mite La modifica è finalizzata a fissare un termine entro il quale il Ministero fornisce le risposte, senza che dal mancato rispetto del termine derivino effetti, considerata la portata collaborativa dell'istituto introdotto. La proposta è volta a precisare la portata della disposizione sui procedimenti amministrativi.
--	---	--



3. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, ne' sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione".		
Capo IV Valutazione ambientale strategica		
ART. 28 (Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12: 1) al comma 1, le parole "ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo" sono soppresse e dopo la parola "preliminare" sono inserite le seguenti: "di assoggettabilità a VAS"; 2) al comma 2, le parole "documento preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS"; 3) al comma 4, le parole "e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni" sono soppresse; b) all'articolo 13: 1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorita' competente ed all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione."; 2) il comma 5 e' sostituito dal	ART. 28 (Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica) 1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 12: 1) al comma 1, le parole "ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo" sono soppresse e dopo la parola "preliminare" sono inserite le seguenti: "di assoggettabilità a VAS"; 2) al comma 2, le parole "documento preliminare" sono sostituite dalle seguenti: "rapporto preliminare di assoggettabilità a VAS"; 3) le parole "se del caso definendo le necessarie prescrizioni" sono soppresse sostituite dalle parole: "definendo, ove necessario, misure di miglioramento per il corretto inserimento degli interventi previsti nel contesto territoriale e ambientale" b) all'articolo 13: 1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: "L'autorita' competente in collaborazione con l'autorita' procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorita' competente ed all'autorita' procedente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione."; 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico: a) la proposta di piano o di programma;	Art. 12 del d.lgs 152/06 (verifica di assoggettabilità) Escludere la possibilità di concludere il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS con prescrizioni potrebbe comportare un eccessivo ricorso alla soluzione più gravosa per il proponente, ovvero quella di di assoggettare a VAS piani o programmi che, invece, potrebbero essere esclusi dalla VAS adottando soluzioni migliori rispetto a quelle già previste. In tal senso la modifiche che il DL 77 ha apportato al comma 4 dell'art. 12 rischiano di non sortire l'effetto di una semplificazione procedurale, ma quello opposto, ovvero di un appesantimento procedurale Art.13 del d.lgs 152/06 (redazione del rapporto ambientale) Ai sensi del comma 2 dell'art. 13, nella sua formulazione v



seguente: "5. L'autorita' procedente trasmette all'autorita' competente in formato elettronico: a) la proposta di piano o di programma; b) il rapporto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32; e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1; f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33."; 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi."; c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Consultazione) 1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno: a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorita' procedente; b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali; d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti	b) il rapporto ambientale; c) la sintesi non tecnica; d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del piano/programma ai sensi dell'articolo 32; e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 14 comma 1; f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33."; 3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: "5-bis. La documentazione di cui al comma 5 e' immediatamente pubblicata e resa accessibile nel sito web dell'autorita' competente e dell'autorita' procedente. La proposta di piano o programma e il rapporto ambientale sono altresì messi a disposizione dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato affinché questi abbiano l'opportunità di esprimersi."; c) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "Art. 14 (Consultazione) 1. L'avviso al pubblico di cui all'articolo 13, comma 5, lettera e), contiene almeno: a) la denominazione del piano o del programma proposto, il proponente, l'autorita' procedente; b) la data dell'avvenuta presentazione dell'istanza di VAS e l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32; c) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali; d) l'indirizzo web e le modalita' per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorita' procedente nella loro interezza; e) i termini e le specifiche modalita' per la partecipazione del pubblico; f) l'eventuale necessita' della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3. 2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque puo' prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare	durata della consultazione preliminare (fase di scoping) è fissata in 90 giorni dall'invio del rapporto ambientale, "salvo quanto diversamente concordato". In tal senso, la formulazione vigente offre già sufficiente flessibilità nel modulare la tempistica della consultazione preliminare, in relazione alle diverse esigenze connesse alla complessità dei piano/programmi sottoposti a VAS. Il limite di 30 giorni proposto al punto 1) appare un irrigidimento procedurale che, in taluni casi, potrebbe complicare il processo, potendosi verificare il caso in cui 30 giorni per la formulazione di un parere si rivelino eccessivamente ristretti. L'attuale formulazione del comma 1 in combinato disposto con il comma 2 consente già alle due Autorità di stabilire preliminarmente la durata della fase di consultazione (30, 45, 60 gg. in relazione alla tipologia e alla complessità del Piano).
--	--	--



predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interesse;

e) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;

f) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell'articolo 10, comma 3.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.";

d) all'articolo 18:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.

2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio

proprie osservazioni in forma scritta, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

3. In attuazione dei principi di economicità e di semplificazione, le procedure di deposito, pubblicità e partecipazione, eventualmente previste dalle vigenti disposizioni anche regionali per specifici piani e programmi, si coordinano con quelle di cui al presente articolo, in modo da evitare duplicazioni ed assicurare il rispetto dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo e dal comma 1 dell'articolo 15. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all'articolo 7 e all'articolo 8 commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.";

d) all'articolo 18:

1) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. ~~L'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i), dell'Allegato VI alla parte seconda.~~

L'Autorità procedente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti delle strategie di sviluppo sostenibile nazionali e regionali di cui all'art 34 del presente decreto e trasmette all'Autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui all'Allegato VI alla parte seconda lettera i)."

~~2-ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.";~~

~~3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:~~

~~"3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e~~

Art. 18 del d.lgs 152/06 (Monitoraggio)

La nuova formulazione dell'art. 18, così come proposta dal DL, anziché semplificare l'azione amministrativa, introduce nuovi adempimenti ed attività tecnico-amministrative in capo alle autorità procedenti e competenti VAS, con particolare riferimento al comma 2-ter e al comma 3-bis.

La previsione di cui al nuovo comma 2-ter introduce un'ulteriore procedura di valutazione ambientale, con una tempistica assai



ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.";

2) al comma 3, le parole "e delle Agenzie interessate" sono soppresse;

3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. L'autorità competente verifica lo stato di attuazione del piano o programma, gli effetti prodotti e il contributo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali di cui all'articolo 34.".

2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

~~regionali di cui all'articolo 34."~~

e) all'articolo 6:

1) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

"3-quarter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) definisce, con uno o più decreti, le tipologie di piani e programmi da escludere dalla verifica di assoggettabilità a VAS, nel rispetto della normativa UE e statale, in applicazione del paragrafo 5 dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE, concernente la verifica di assoggettabilità a VAS per tipologie di piani e programmi, tenendo conto dei pertinenti criteri di cui all'Allegato I alla parte seconda del D.lgs 152/2006"

stringente (30 giorni), di cui, tuttavia, non vengono forniti riferimenti sulla natura giuridica di tale procedimento e/o del parere che dovrebbe esprimere l'autorità competente.

Si fa presente che la Direttiva 2011/42/CE non prevede il controllo del monitoraggio effettuato, ma il controllo degli effetti ambientali tramite l'utilizzo efficace di strumenti di monitoraggio e di misure correttive. In tal senso, si ritiene che quanto già previsto dall'attuale formulazione dell'art. 18 in merito alla pubblicazione degli esiti del monitoraggio e delle misure correttive adottate e l'adeguata informazione del pubblico, sia già di per sé sufficiente a consentire un adeguato controllo pubblico, diffuso e democratico da parte di qualunque soggetto interessato dagli effetti ambientali del piano, oltre a contribuire a migliorare la qualità dei rapporti ambientali (può infatti fornire informazioni sulla qualità del rapporto ambientale esistente e essere usato per la preparazione di altri rapporti futuri).

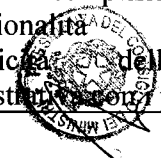
Pertanto, si ritiene che introdurre un'ulteriore attività di controllo in capo all'autorità competente costituisca inutile aggravio procedimentale, soprattutto se, come stabilito al comma 2, tali attività devono essere svolte senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.



Art. 6 (oggetto della disciplina)

L'approccio generale dell'emendamento è volto a individuare, nello spirito della direttiva europea e del DL 77/2021, specifiche tipologie di piani o programmi non suscettibili di generale impatti significativi sull'ambiente e, pertanto, come tali, escludibili dalla procedura di VAS. In questo modo si focalizza in maniera più efficace l'attività tecnico-amministrativa delle autorità procedenti e competenti e l'impiego di risorse umane ed economiche, con conseguenti risvolti positivi sui termini procedurali. Infatti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, "Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni".

La metodologia combinata (esame caso per caso e specificazione dei tipi di piani e di programmi) per l'individuazione dei suddetti piani e programmi è in grado di conciliare meglio i principi di semplificazione, proporzionalità ed economicità dell'azione amministrativa con i principi



di prevenzione e precauzione propri della tutela ambientale.

Una simile impostazione presenta l'ulteriore vantaggio di garantire maggiore certezza giuridica e amministrativa nella misura in cui definisce, a monte, le tipologie di piani/programmi sottoporre alle procedure di VAS, nonché di ridurre il margine di incertezza

nell'applicazione della normativa in materia di VAS.

Con il presente emendamento, pertanto, si propone di definire, attraverso successivi atti normativi di secondo grado (e con il coinvolgimento dei competenti ministeri, nonché dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato), le tipologie di piani e programmi da sottoporre ad una verifica "generale" di assoggettabilità a VAS, volta a determinare i piani e programmi non suscettibili di generare impatti significativi sull'ambiente.

In esito a tale verifica, che dovrà ispirarsi ai criteri di cui all'allegato I del D.Lgs. 152/2006, l'articolato spettro di piani e programmi relativi ad uno o più settori potrà ricondursi, secondo il principio di proporzionalità, ad un numero ristretto di "canali procedurali" di VAS, individuando quelli per i quali, in virtù della procedura di verifica di assoggettabilità "generale" gli adempimenti in materia di VAS possano ritenersi assolti.



Capo V
Disposizioni in materia paesaggistica

ART. 29

(Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per l'attuazione del PNRR)

1. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura e' istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026.

2. La Soprintendenza speciale svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero. La Soprintendenza speciale opera anche avvalendosi, per l'attivita' istruttoria, delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio. In caso di necessita' e per assicurare la tempestiva attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale puo' esercitare, con riguardo a ulteriori interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

3. Le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale sono svolte dal direttore della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero, al quale spetta la retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva nazionale per gli incarichi dirigenziali ad interim.



4. Presso la Soprintendenza speciale e' costituita una segreteria tecnica composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata qualificazione professionale ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede quanto a 1.550.000 per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attivita' culturali e, quanto a 1.550.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.		
---	--	--



- 1 All'articolo 29, comma 2, dopo le parole "*sottoposti a Via in sede statale*" aggiungere le parole "*e regionale*".

Relazione

Al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, la norma prevede che la Soprintendenza speciale per il PNRR, svolga anche le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui i beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR siano sottoposti a VIA in sede regionale

Capo VI

Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

ART. 30

(Interventi localizzati in aree contermini)

1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica contenuti nel PNIEC e nel PNRR, con particolare riguardo all'incremento del ricorso alle fonti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

"3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, anche in itinere, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo."

2. Nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela paesaggistica, il Ministero della cultura si esprime nell'ambito

Si propone la modifica del comma 3 bis come di seguito specificato:

"3-bis. Il Ministero della cultura partecipa al procedimento unico ai sensi del presente articolo in relazione ai progetti aventi ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela, ~~anche in itinere~~, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' nelle aree contermini ai beni sottoposti a tutela **ai sensi dell'art. 136** del medesimo decreto legislativo."

L'art. 30 fornisce alcuni chiarimenti che si ritengono utili sul ruolo della Soprintendenza nelle aree non vincolate: si chiarisce che la posizione della Soprintendenza per le aree contermini ha valore di parere obbligatorio (nel rispetto dei tempi della conferenza di servizi) ma non vincolante.

Si segnala che la individuazione di "area contermini", per l'art. 152 del "Codice dei Beni Cult. e del Paesaggio" si applica solo nel caso di beni vincolati con gli specifici decreti di cui all'art. 136 dello stesso Codice, mentre per le Linee Guida FER (punto 14.9 lett. c) questo non è così chiaro: sarebbe utile una precisazione al riguardo.



della conferenza di servizi con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere da parte del Ministero della cultura, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. In tutti i casi di cui al presente comma, il rappresentante del Ministero della cultura non può attivare i rimedi per le amministrazioni dissenzienti di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241.		
ART. 31 (Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna) 1. All'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2-quater e' inserito il seguente: "2-quinquies. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo "stand-alone" e le relative connessioni alla rete elettrica di cui al comma 2-quater lettere a), b) e d) non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilita' di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure."; b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: "3-ter. In caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le regioni interessate per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 entro i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 2, si applicano le	2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 e' inserito il seguente: "9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applicano le disposizioni di cui al presente comma articolo. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3	Il comma 2 riguarda le modifiche all'art. 6 del d.lgs. 28/2011 sulle "Procedure abilitative semplificate e la comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile". Si segnala la probabile presenza di un refuso, nel primo periodo dell'introdotta comma 9



disposizioni di cui all'articolo 1-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.

239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.".

2. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

"9-bis. Per l'attivita' di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applicano le disposizioni di cui al presente comma. Le soglie di cui all'Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleggi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione.".

3. Al fine di realizzare il rilancio delle attivita' produttive nella regione Sardegna anche in attuazione dell'articolo 60, comma

aprile 2006, n. 152, per la procedura di verifica di assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono per questa tipologia di impianti elevate a 10 MW purché il proponente alleggi alla dichiarazione di cui al comma 2 una autodichiarazione che l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. Si potrà procedere a seguito della procedura di cui sopra con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione."

che afferma "Per l'attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale si applicano le disposizioni di cui al *presente comma*", nel quale le parole "presente comma" non si concilierebbero con l'applicazione estensiva della PAS agli impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW previsti nelle aree destinazione industriale, produttiva o commerciale. Pertanto si propone un correttivo sostituendo a "*presente comma*" le parole "*presente articolo*".



6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono individuate le opere e le infrastrutture necessarie al phase out dell'utilizzo del carbone nell'Isola."

4. All'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "individuate nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 50 del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,".

5. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente:

"1-quater. Il comma 1 non si applica agli impianti agrovoltai che adottino soluzioni integrative con montaggio verticale dei moduli, in modo da non compromettere la continuita' delle attivita' di coltivazione agricola, da realizzarsi contestualmente a sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l'impatto sulle colture.".

6. All'Allegato II alla Parte



seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al paragrafo 2), e' aggiunto, in fine, il seguente punto: "- impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW". 7. La Tabella A allegata al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e' sostituita dalla tabella di cui all'allegato II al presente decreto.		
ART. 32 (Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering) 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, il terzo periodo, e' sostituito dai seguenti: "Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli	ART. 32 (Norme di semplificazione in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e semplificazione delle procedure di repowering) 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, il terzo periodo, e' sostituito dai seguenti: "Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti approvati e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici esistenti che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle opere connesse a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6, comma 11, gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonche' sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli gia' esistenti o autorizzati.	Differentemente, per le modifiche non sostanziali per gli impianti eolici, si propone quale procedura obbligatoria per i proponenti, la verifica preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del d.lgs. 152/2006. Inoltre, potrebbe necessario precisare/puntualizzare che la norma sulle modifiche non sostanziali opera per gli impianti "aventi progetti approvati e per impianti esistenti". Si propone, inoltre, di chiarire come, in tali casi, siano applicabili le opere di compensazione in favore dei comuni, ai sensi dell'allegato 2 al DM 10.9.2010, oltre ad una norma che preveda: - la durata dell'autorizzazione mediante PAS; - la corresponsione della cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, ai sensi del DM 10.9.2010. Si ritiene di stralciare la dicitura "idroelettrici" in quanto la fattispecie è già compiutamente disciplinata dalla normativa nazionale. Infatti, all'articolo



interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che a prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, vengono realizzati nello stesso sito dell'impianto eolico e che comportano una riduzione minima del numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente.";

b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Per "sito dell'impianto eolico" si intende:

a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione massima di un angolo di 10°, utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della lunghezza dell'impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi;

b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto è all'interno della superficie autorizzata, definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori

I nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, **ferma restando la disponibilità delle aree da occupare (ivi comprese le aree di sorvolo)**, dovranno avere un'altezza massima, intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell'aerogeneratore già esistente. **Resta ferma la disciplina in materia di garanzie per la esecuzione e dismissione dell'impianto, sia nei casi di impianti autorizzati e non realizzati, che di impianti in esercizio.**

comma 4 del r.d. 1775/1933 per la sostituzione di tutti gli apparecchi di generazione elettrica (gruppi turbine-generatori-alternatori) o apparati elettromeccanici interni all'edificio centrale (quadri, centraline oleodinamiche e trasformatori) ovvero altri impianti che non comportano modifiche agli edifici o ai manufatti costituiti dalla opera di presa, derivazione, adduzione e restituzione (i cosiddetti beni bagnati di cui all'art. 25, comma 1 del r.d. 1775/1933) è già prevista la sola presentazione, all'autorità concedente, di una "notifica preventiva" degli interventi progettati, senza necessità di alcuna preventiva autorizzazione. Per gli impianti idroelettrici che ricordiamo essere in regime di concessione e non di autorizzazione, ogni intervento di modificazione delle opere edilizie e delle strutture esterne (dighe, opere di presa, canali, condotte, edifici centrali, etc.) con modifica di posizione, sagoma o volume rispetto a quanto in essere è già disciplinato dalle normative vigenti e necessita di preventiva autorizzazione (art. 217 del r.d. 1775/1933) anche paesaggistica. Quando la variazione riguarda la portata dell'acqua o la forza motrice utilizzata (ovvero il bene pubblico assegnato in concessione) è necessario procedere come variante della concessione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del r.d. 1775/1933 avendo



autorizzati piu' esterni, con una tolleranza complessiva del 15 per cento. 3-ter. Per "riduzione minima del numero di aerogeneratori" si intende: a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare il minore fra $n1*2/3$ e $n1*d1/(d2-d1)$; b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro $d1$ superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare $n1*d1/d2$ arrotondato per eccesso dove: 1) $d1$: diametro rotori gia' esistenti o autorizzati; 2) $n1$: numero aerogeneratori gia' esistenti o autorizzati; 3) $d2$: diametro nuovi rotori; 4) $h1$: altezza raggiungibile dalla estremita' delle pale rispetto al suolo (TIP) dell'aerogeneratore gia' esistente o autorizzato. 3.quater. Per "altezza massima dei nuovi aerogeneratori" $h2$ raggiungibile dalla estremita' delle pale, si intende il doppio dell'altezza massima dal suolo $h1$ raggiungibile dalla estremita' delle pale dell'aerogeneratore gia' esistente."		riguardo agli aspetti concorrenziali.
Capo VII Efficientamento energetico		
ART. 33 (Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e rigenerazione urbana) 1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti		

modificazioni:

a) al comma 4, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:

"Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano gia' richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.";

b) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:

"10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unita' immobiliari, e' moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unita' abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attivita' di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennita' di carica;

b) siano in possesso di

Si propone l'integrazione con il seguente periodo:

All'art. 33, comma 1, è aggiunta la lettera a bis):

- *"a bis) al comma 9 è aggiunta la lettera e bis) Imprese individuali e PMI per gli immobili classificati come D/2."*

Si propone di estendere ad imprese individuali e PMI la possibilità di accedere al superbonus in funzione dell'attivazione di una norma di sostegno ad un settore che può realizzare efficaci interventi volti all'efficientamento energetico degli immobili, in occasione della ripresa economica post pandemica.



immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.";

c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;



d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento."

2. Restano in ogni caso fermi, ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

3. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e b), valutati in 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 1,4 milioni di euro per l'anno 2022, 11,3 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 0,2 milioni di euro per l'anno 2033 e, dal comma 3, pari a di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede quanto a 0,1 milioni di euro per l'anno 2021, 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2032, mediante le maggiori entrate derivanti dal medesimo comma 1, lettera a) e b), e, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022, 10,1 milioni di euro per l'anno 2023, 9,3



milioni di euro per l'anno 2024, 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 0,2 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.		
Capo VIII Semplificazione per la promozione dell'economia circolare e il contrasto al dissesto idrogeologico		
ART. 34 (Cessazione della qualifica di rifiuto) 1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "medesimi procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente"; b) al comma 3-ter, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.	ART. 34 (Cessazione della qualifica di rifiuto) 1. All'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "medesimi procedimenti autorizzatori" sono inserite le seguenti: "previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente"; b) al comma 3-ter, primo periodo le parole "controlla a campione, sentita l'autorità competente di cui al comma 3-bis" sono sostituite dalle seguenti "nell'ambito dei controlli ordinari presso gli impianti di gestione rifiuti, verifica "; il secondo e il terzo periodo sono soppressi. c) i commi 3-quater e 3-quinquies sono abrogati.	La modifica è finalizzata a consentire alle Autorità competenti di discostarsi, motivatamente, dai pareri di ARPA. La modifica è volta a chiarire che i controlli a campione di Arpa siano svolti nell'ambito dei normali controlli condotti presso gli impianti, senza introdurre una fattispecie diversa ed evitando così duplicazioni.
ART. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare) 1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero	ART. 35 (Misure di semplificazione per la promozione dell'economia circolare) 1. Al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di promuovere l'attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal	

nella gestione dei rifiuti in una visione di economia circolare come previsto dal nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte IV, titolo I, le parole "e assimilati", ovunque ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le parole "e assimilati" sono soppresse;

b) all'articolo 185:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana";

2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validita', che siano in disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtu' della persistente capacita' esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi

nuovo piano d'azione europeo per l'economia circolare, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte IV, titolo I, le parole "e assimilati", ovunque ricorrano, sono soppresse e all'articolo 258, comma 7, le parole "e assimilati" sono soppresse;

b) all'articolo 185:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", le ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime all'interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana";

2) al comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validita', che siano in disuso o che non siano piu' idonei ad essere impiegati per il loro fine originario";

3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtu' della persistente capacita' esplodente, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attivita' di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.

4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, e' fatto obbligo ai

Si ritiene che l'estensione dell'attestazione anche agli impianti di recupero (attualmente prevista solo per quelli di smaltimento) introduca un aggravio e non una semplificazione. Si propone, pertanto, di rinviare alla istituzione del



intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza. 4-ter. Al fine di garantire il perseguimento delle finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, e' fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto."; c) all'articolo 188, comma 5, le parole "un'attestazione di avvenuto smaltimento" sono sostituite dalle seguenti: "un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento"; d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole "dell'avvenuto recupero" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvio a recupero"; e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole "da assistenza sanitaria" sono inserite le seguenti: "svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza"; f) all'articolo 258, comma 7, le parole ", comma 3," sono sostituite dalle seguenti: ", comma 5,"; g) all'articolo 206-bis, comma 1: 1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte	produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui all'articolo 237 del presente decreto."; c) all'articolo 188, comma 5, le parole "un'attestazione di avvenuto smaltimento" sono sostituite dalle seguenti: "un'attestazione di avvio al recupero o smaltimento"; c bis) all'articolo 188, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale attestazione sarà disciplinata con i tempi e le modalità stabilite nell'ambito della istituzione del Registro elettronico nazionale di cui all'art. 188-bis". d) all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), le parole "dell'avvenuto recupero" sono sostituite dalle seguenti: "dell'avvio a recupero"; e) all'articolo 193, comma 18, dopo le parole "da assistenza sanitaria" sono inserite le seguenti: "svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza"; f) all'articolo 258, comma 7, le parole ", comma 3," sono sostituite dalle seguenti: ", comma 5,"; g) all'articolo 206-bis, comma 1: 1) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche tramite audit nei confronti dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui ai Titoli I, II e III della parte 2) alla lettera b) le parole da "permanente di criteri e specifici" a "quadro di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "periodico di misure" e le parole da "efficacia, efficienza e qualità" a "smaltimento dei rifiuti;" sono sostituite dalle seguenti: "la qualità e la riciclabilità, al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;" 3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter),	Registro elettronico nazionale le modalità di disciplina di tale attestazione. 
--	---	--

quarta del presente decreto";

2) alla lettera b) le parole da "permanente di criteri e specifici" a "quadro di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "periodico di misure" e le parole da "efficacia, efficienza e qualità" a "smaltimento dei rifiuti;" sono sostituite dalle seguenti: "la qualità e la riciclabilità", al fine di promuovere la diffusione delle buone pratiche e delle migliori tecniche disponibili per la prevenzione, la preparazione al riutilizzo, il riutilizzo, i sistemi di restituzione, le raccolte differenziate, il riciclo e lo smaltimento dei rifiuti;";

3) le lettere c), d), e), f), g), g-bis), g-ter), g-quater) e g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:

"c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;

d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;

e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;

f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

g-quater) e g-quinquies) sono sostituite dalle seguenti:

"c) analizza le relazioni annuali dei sistemi di gestione dei rifiuti di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto, verificando le misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi, rispetto ai target stabiliti dall'Unione europea e dalla normativa nazionale di settore, al fine di accertare il rispetto della responsabilità estesa del produttore da parte dei produttori e degli importatori di beni;

d) provvede al riconoscimento dei sistemi autonomi di cui al Titolo II e al Titolo III della parte quarta del presente decreto;

e) controlla il raggiungimento degli obiettivi previsti negli accordi di programma ai sensi dell'articolo 219-bis e ne monitora l'attuazione;

f) verifica l'attuazione del Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 e, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti, predispone lo stesso;

g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180;

h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti.";

4) al comma 6, primo periodo, le parole "235," sono soppresse e dopo le parole "degli articoli 227 e 228" sono aggiunte le seguenti:

", e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter";

~~—h) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole "mediante segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241." sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle città metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalità indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per~~

Si propone l'eliminazione dell'intera lettera h) in quanto si rischia di creare un vuoto normativo nei confronti di questa attività rispetto alla attuale formulazione, con il rinvio a un decreto successivo



g) effettua il monitoraggio dell'attuazione del Programma Nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 180; h) verifica il funzionamento dei sistemi istituiti ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, in relazione agli obblighi derivanti dalla responsabilit� estesa del produttore e al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di rifiuti."; 4) al comma 6, primo periodo, le parole "235," sono soppresse e dopo le parole "degli articoli 227 e 228" sono aggiunte le seguenti: ", e i sistemi di cui agli articoli 178-bis e 178-ter"; h) all'articolo 214-ter, comma 1, le parole ", mediante segnalazione certificata di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241." sono sostituite dalle seguenti: ", successivamente alla verifica e al controllo dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2, effettuati dalle province ovvero dalle citta' metropolitane territorialmente competenti, secondo le modalita' indicate all'articolo 216. Gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2."; i) l'articolo 216-ter e' sostituito dal seguente: "Art. 216-ter (Comunicazioni alla Commissione europea) 1. I piani di gestione e i programmi di prevenzione di cui all'articolo 199, commi 1 e 3, lettera r), e le loro eventuali	l'inizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo sono comunicati dalle autorita' competenti al Ministero della transizione ecologica. Le modalita' e la tenuta dei dati oggetto delle suddette comunicazioni sono definite nel decreto di cui al comma 2.";	
---	--	---

revisioni sostanziali, sono comunicati al Ministero della transizione ecologica, utilizzando il formato adottato in sede comunitaria, per la successiva trasmissione alla Commissione europea.

2. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 181, comma 4. I dati sono raccolti e comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono, secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1004 del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

3. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi all'attuazione dell'articolo 180, commi 5 e 6. I dati sono comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/19 del 18 dicembre 2020 in materia di riutilizzo e alla decisione di esecuzione (UE) 2019/2000 del 28 novembre 2019 sui rifiuti alimentari. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione delle suddette decisioni di esecuzione.

4. Il Ministero della transizione ecologica comunica alla Commissione europea, per ogni anno civile, i dati relativi agli olii industriali o lubrificanti, minerali o sintetici, immessi sul mercato nonché sulla raccolta e trattamento degli oli usati. I dati sono



comunicati per via elettronica entro diciotto mesi dalla fine dell'anno per il quale sono raccolti e secondo il formato di cui all'allegato VI della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno 2019. Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l'adozione della suddetta decisione di esecuzione.

5. I dati di cui ai commi 2, 3 e 4 sono corredati da una relazione di controllo della qualità secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione, nonché da una relazione sulle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi di cui agli articoli 205-bis e 182-ter, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dagli allegati alle rispettive decisioni di esecuzione.

6. La parte quarta del presente decreto nonché i provvedimenti inerenti la gestione dei rifiuti, sono comunicati alla Commissione europea.";

l) all'articolo 221, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

"6. I produttori che hanno ottenuto il riconoscimento del sistema sono tenuti a presentare annualmente al Ministero della Transizione ecologica e al CONAI la documentazione di cui all'articolo 237, comma 6. Il programma pluriennale di prevenzione della produzione di rifiuti di imballaggio e il piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo, sono inseriti nel programma generale di prevenzione e gestione di cui all'articolo 225.";

m) l'allegato D -Elenco dei



rifiuti. Classificazione dei rifiuti, della Parte quarta e' sostituito dall'allegato III al presente decreto.

2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni gia' autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacita' produttiva autorizzata, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 2013, n. 59, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, e richiedono la sola comunicazione dell'intervento di modifica da inoltrarsi, unitamente alla presentazione della documentazione tecnica descrittiva dell'intervento, all'autorita' competente. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio della modifica. L'autorita' competente, se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova



autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione.

3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, che non comportino un incremento della capacita' produttiva autorizzata, non costituiscono una modifica sostanziale ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera l-bis), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013, o variante sostanziale ai sensi degli articoli 208, comma 19, e 214, 214-bis, 214-ter, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e richiedono il solo aggiornamento del titolo autorizzatorio, nel rispetto dei limiti di emissione per coincenerimento dei rifiuti, da comunicare all'autorita' competente quarantacinque giorni prima dell'avvio della modifica. Nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, il soggetto proponente puo' procedere all'avvio della modifica. L'autorita' competente se rileva che la modifica comunicata sia una modifica sostanziale che presuppone il rilascio di un titolo autorizzativo, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di nuova autorizzazione. La modifica comunicata non puo' essere eseguita fino al rilascio della



nuova autorizzazione. 4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.		
	Art. 35-bis (Ulteriori misure di semplificazione in materia di economia circolare e gestione dei rifiuti) All'art. 127 del d.lgs 152/2006, dopo le parole "effettuato nell'impianto di depurazione", aggiungere le seguenti ", compreso il loro trattamento termico". La lettera a) del comma 1 dell'art. 211 del d.lgs 152/06, è sostituita dalla seguente: "a) le attività di gestione degli impianti abbiano la finalità principale di ricerca e sviluppo"	Si ripropongono, attualizzate, le proposte di semplificazione già precedentemente approvate dalla Conferenza Unificata il 6 agosto 2020, in occasione del Parere espresso dalle Regioni sul D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" La proposta è finalizzata ad escludere dall'ambito di applicazione della normativa rifiuti il trattamento termico dei fanghi (es. gassificazione, incenerimento) quando esso viene effettuato all'interno del depuratore nella linea fanghi. Tale proposta consentirebbe di semplificarne la gestione presso il luogo di produzione, in un'ottica di gestione integrata dell'impianto di depurazione e riduzione dei trasporti. Considerato che l'art. 127 è relativo soltanto ai fanghi prodotti all'interno del depuratore e che, se provenienti da altri depuratori, come consentito dall'art. 110 comma 3, sarebbero necessariamente classificati come rifiuti, la presente proposta non consente di



All'art. 211 del d.lgs 152/06 sono aggiunti i seguenti commi: "5-ter. Le attività di ricerca e sperimentazione che rispettano tutti i seguenti criteri: a) di durata pari o inferiore all'anno; b) trattino quantitativi di rifiuti complessivi pari o inferiori a 200 t; c) recuperino rifiuti non pericolosi possono essere effettuate previa segnalazione certificata a Regione, Provincia o Città metropolitana, ARPA o APPA e Comune. Le Regioni istituiscono un registro di tali comunicazioni e stabiliscono un modello di tale segnalazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione. 5-quater. Gli impianti di cui al comma precedente sono esclusi dalla Verifica di Assoggettabilità alla VIA di cui all'art. 19 del presente decreto".

All'art. 181 del d.lgs 152/06 è aggiunto il seguente comma: "6. Le attività di preparazione per il riutilizzo su rifiuti urbani aventi i codici EER 200110, 200111 e 200307 su quantitativi pari o inferiori a 10 t/giorno possono essere effettuate previa segnalazione certificata a Regione, Provincia o Città metropolitana, ARPA o APPA e Comune. Le Regioni istituiscono un registro di tali comunicazioni e stabiliscono un modello di tale segnalazione entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione".

utilizzata per realizzare impianti sovradimensionati. L'ottimizzazione della gestione dei fanghi consente di ridurre i costi del servizio idrico integrato, consentendo a parità di tariffe maggiori investimenti, e favorisce anche l'ottimizzazione della depurazione dei reflui. La proposta ha quindi sinergie positive sia con la parte del PNRR dedicata all'economia circolare che con quella sul servizio idrico integrato.

Per favorire lo sviluppo dell'economia circolare è essenziale favorire la ricerca e l'innovazione. Il rilascio delle autorizzazioni agli impianti sperimentali è attualmente limitato da vincoli di durata (massimo 2 anni rinnovabili con altri 2), di potenzialità (massimo 5 t/giorno) e di assenza di utile economico. Il divieto di utile è un aspetto senza valore tecnico o ambientale, oltre che di difficile valutazione ex-ante: costituisce pertanto un vincolo inopportuno ed eccessivamente rigido. Le tutele di durata e potenzialità garantiscono già una effettiva delimitazione di questa tipologia. La proposta intende eliminare il riferimento all'utile economico quale criterio per la definizione del carattere innovativo e sperimentale dell'impianto e considerare la finalità principale della ricerca e dello sviluppo. Questa proposta, unitamente all'altra relativa all'art 211, consente di facilitare l'innovazione e la ricerca, riducendo i



Al comma 8-septies dell'art. 216 del d.lgs 152/06 sono aggiunte le seguenti parole: "Le Regioni stabiliscono i criteri di applicazione ed il modello di comunicazione, da concordare in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281"

All'art. 293 del d.lgs. 152/06, comma 1, dopo le parole "o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto." sono aggiunte le seguenti: "Sono da ritenersi conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto i materiali che abbiano cessato la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del presente decreto e che abbiano caratteristiche merceologiche equivalenti a quelle dei combustibili citati nel suddetto allegato".

Al punto 7.z.b) dell'All. IV alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006 aggiungere, in fine, le seguenti parole "...ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. In ogni caso eventuali successive campagne sullo stesso sito dovranno essere assoggettate alla verifica di assoggettabilità a VIA"

amministrativi, e favorisce quindi gli investimenti per l'economia circolare.

Per favorire lo sviluppo dell'economia circolare è essenziale favorire la ricerca e l'innovazione. Il rilascio delle autorizzazioni agli impianti sperimentali è attualmente limitato da vincoli di durata (massimo 2 anni rinnovabili con altri 2), di potenzialità (massimo 5 t/giorno) e di assenza di utile economico. Il divieto di utile è un aspetto senza valore tecnico o ambientale, oltre che di difficile valutazione ex-ante: costituisce pertanto un vincolo inopportuno ed eccessivamente rigido. Le tutele di durata e potenzialità garantiscono già una effettiva delimitazione di questa tipologia. La proposta intende eliminare il riferimento all'utile economico quale criterio per la definizione del carattere innovativo e sperimentale dell'impianto e considerare la finalità principale della ricerca e dello sviluppo. Questa proposta, unitamente all'altra relativa all'art 211, consente di facilitare l'innovazione e la ricerca, riducendo i tempi amministrativi, e favorisce quindi gli investimenti per l'economia circolare.

Per favorire lo sviluppo dell'economia circolare è essenziale favorire la ricerca e l'innovazione. Attualmente il regime di autorizzazione per le sperimentazioni non prevede una soglia minima,

	comportando autorizzazioni anche per quantitativi ridotti e per ricerche portate avanti da enti di ricerca ed università; trattandosi poi di autorizzazione, è richiesto il prestito di una fideiussione, che tali enti difficilmente hanno modo di prestare. Per quanto concerne la verifica di VIA, è previsto che gli impianti sperimentali, che per tipologia di trattamento o quantitativi (qualora sia concessa la deroga alle 5 t/g) dovessero essere assoggettati a VIA, siano assoggettati a verifica di VIA (All. IV, punto 8, lettera s) della Parte Seconda del D.lgs 152/06). Non è invece previsto il caso che alcuni impianti sperimentali siano esentati dalla verifica di VIA. Questo appesantimento ostacola l'innovazione e, quindi, si ritiene opportuna una semplificazione per le attività di durata ridotta e su quantitativi minimi. Tale previsione è conforme all'art. 24 della Direttiva 2008/98/CE relativa alla deroga dall'obbligo di rilascio di autorizzazione e l'istituzione di un registro adempie all'art. 26 della medesima direttiva. Questa proposta, unitamente all'altra relativa all'art 211, consente di facilitare l'innovazione e la ricerca, riducendo i tempi amministrativi, e favorisce quindi gli investimenti per l'economia circolare. La preparazione per il riutilizzo riveste un ruolo centrale, sia secondo la direttiva europea che
--	--



secondo la norma nazionale, per una effettiva economia circolare. Attualmente l'art. 181 del D.lgs 152/06 prevede la possibilità di istituire con D.M. delle procedure autorizzative semplificate per questa attività relativamente alle diverse tipologie di rifiuti, ma la previsione è ad oggi inattuata. Si ritiene utile favorire la preparazione per il riutilizzo a scala ridotta (adottando la soglia per la verifica di assoggettabilità alla verifica di VIA per le operazioni di recupero, perché oltre tale limite sarebbe necessaria anche questa procedura preliminare), su rifiuti urbani ingombranti ed abbigliamento, che è costituita tipicamente da semplici attività di riparazione, nella logica di favorire la rete del riutilizzo prevista dalla norma stessa. Tale previsione è conforme all'art. 24 della Direttiva 2008/98/CE relativa alla deroga dall'obbligo di rilascio di autorizzazione e favorisce lo sviluppo dell'economia circolare e l'istituzione di un registro adempie all'art. 26 della medesima direttiva. Questa proposta renderebbe molto più semplice e veloce avviare attività che, oltre agli effetti ambientali positivi, sono spesso anche socialmente rilevanti e ad elevata intensità di lavoro, quindi con beneficio anche sull'occupazione.

Il comma citato prevede la possibilità per gli



		AIA di utilizzare i rifiuti contenuti nella "lista verde" del Reg. 1013/2006/CE con una semplice comunicazione, al fine di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare. La previsione normativa, per mancanza di criteri applicativi, pur con la sua importante potenzialità, è rimasta ad oggi completamente inapplicata. La possibilità per le Regioni di stabilire i criteri applicativi ed un modello di comunicazione, anche sulla base delle caratteristiche del sistema produttivo locale, permetterebbe l'attuazione di questa norma, che potenzialmente riduce in modo efficace i tempi per l'utilizzo di rifiuti in impianti industriali, favorendo così economia circolare ed investimenti nei cicli produttivi. È previsto, inoltre, che sia i criteri che la modulistica siano concordati tra le Regioni, in modo da assicurare omogeneità e standardizzazione a tale attività, con indubbio vantaggio a favore delle imprese. L'Allegato X esiste esclusivamente nella normativa italiana e costituisce un forte limite all'innovazione tecnologica e allo sviluppo dell'economia circolare. La frase oggetto di modifica impedisce nei fatti l'uso di combustibili innovativi derivati dal trattamento rifiuti; a parità di caratteristiche, mentre la sostanza vergine può essere
--	--	--



utilizzata in impianti civili ed industriali, quella ottenuta dal trattamento rifiuti può essere utilizzata solo ed esclusivamente in impianti autorizzati alla gestione rifiuti. La modifica consentirebbe ad un rifiuto che ha cessato di essere tale, dunque autorizzato come End of Waste, di essere utilizzato come combustibile in tutti gli impianti.

La proposta ha la finalità di escludere dalla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle Regioni gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la durata della campagna risulti inferiore a 90 giorni e degli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi la cui campagna abbia durata inferiore a 30 giorni. Tali campagne sono essenziali negli interventi di rigenerazione urbana che prevedono la demolizione di vecchi edifici e, spesso, gli attuali tempi lunghi sono un ostacolo rilevante a tali investimenti. Le campagne mobili hanno anche la funzione importante di favorire il riciclo dei rifiuti da costruzione e demolizione, per i quali la direttiva europea impone un target di riciclo del 70%. La semplificazione agevolerebbe ed accelererebbe anche la realizzazione di infrastrutture laddove siano necessarie demolizioni di edifici o opere preesistenti.



		La proposta è quindi utile ad accelerare ed agevolare diverse linee di azione del PNRR (rigenerazione urbana, economia circolare, realizzazione infrastrutture). Si tratta, infatti, di proposta trasversale rispetto alle linee di intervento prioritariamente previste dal PNRR, in quanto connotate da obiettivi di semplificazione complessiva del percorso di "permitting" di una pluralità di opere riconducibili, in particolare, all'attuazione di tematismi quale economia circolare, rigenerazione, infrastrutture per una mobilità sostenibile ed impresa verde
ART. 36 (Semplificazioni in materia di economia montana e forestale) 1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", e successive norme regionali di recepimento. 2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle	ART. 36 (Semplificazioni in materia di economia montana e forestale) 1. Le attività di manutenzione straordinaria e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari non classificate ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall'autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie", e dall'autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani", e successive norme regionali di recepimento. 1bis. Il soggetto attuatore delle attività di cui al precedente comma 1 è tenuto a dare comunicazione dell'avvio dell'intervento all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui al medesimo comma 1. 2. Nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), del	Si suggerisce una definizione più ampia del concetto di manutenzione; Si propone di prevedere il regime semplificato nelle zone <u>non</u> ad alto rischio; Si propone che i soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni debbano essere se non altro informati della presenza di soggetti terzi – per quanto titolati – che attuano interventi sul territorio; L'intervento è già di in quale manutenzione



opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, che non alterino lo stato dei luoghi e siano condotti secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria naturalistica.

3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità:

a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;

b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;

c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, ~~e che non alterino lo stato dei luoghi~~ e siano condotti, ove possibile, secondo i criteri e le metodologie dell'ingegneria ~~lo~~ naturalistica.

~~3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità:~~

~~a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;~~

~~b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;~~

~~c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.~~

ripristino, quindi non è chiaro come si declina *"che non alteri lo stato dei luoghi"*. Inoltre la manutenzione/ripristino di un'opera non di ingegneria naturalistica potrebbe non essere effettuabile con tecniche di ingegneria.

Il comma 3 dell'articolo 36 non semplifica alcun adempimento vigente ma introduce ex novo l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per gli interventi selvicolturali, anche se di lieve entità. La norma introduce un adempimento oneroso sovrapponendolo alle procedure di pianificazione forestale e di autorizzazione che già disciplinano gli interventi forestali e inoltre genera confusione nel momento in cui si riferisce a interventi di lieve entità ma per affermare che tutti gli interventi forestali soggiacciono al nuovo obbligo.

Si propone l'aggiunta di un articolo 4 bis "piattaforma informativa PNRR" con l'obiettivo di agevolare la circolarità delle informazioni e aumentare considerevolmente la velocità di coordinamento ed attuazione dei progetti. Dovrebbe prevedere una serie di servizi formativi e di informazione a tutti gli attori coinvolti: politici e amministrativi. Esempio da seguire potrebbe essere il sito dell'ANAC o di ARCONET



IN SUBORDINE

3. Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, fatto salvo quanto previsto dall'art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità:

a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato;

b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica;

c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi.

Si ritiene utile richiamare, a favore di maggior chiarezza applicativa, l'articolo che individua gli interventi non soggetti ad autorizzazione.

ART. 37

(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)

1. Al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte quarta, Titolo V, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 241 dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

ART. 37

(Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali)



"1-bis. In caso di aree con destinazione agricola secondo gli strumenti urbanistici ma non utilizzate, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da almeno dieci anni, per la produzione agricola e l'allevamento, si applicano le procedure del presente Titolo e le concentrazioni di soglia di contaminazione previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5, individuate tenuto conto delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree. In assenza di attività commerciali e industriali si applica la colonna A. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche in tutti gli altri casi in cui non trova applicazione il regolamento di cui al comma 1.";		
b) all'articolo 242: 1) al comma 7, ultimo periodo, dopo le parole "indicando altresì" le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori" sono inserite le seguenti: ", le verifiche intermedie per la valutazione dell'efficacia delle tecnologie di bonifica adottate e le attività di verifica in corso d'opera necessarie per la certificazione di cui all'articolo 248, comma 2, con oneri a carico del proponente,";		
2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Qualora gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, è possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica di cui all'articolo 248 limitatamente alle predette matrici ambientali, anche a stralcio in relazione alle singole aree catastalmente		

individuare, fermo restando l'obbligo di raggiungere tutti gli obiettivi di bonifica su tutte le matrici interessate da contaminazione. In tal caso è necessario dimostrare e garantire nel tempo che le contaminazioni ancora presenti nelle acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un rischio per i fruitori dell'area, né una modifica del modello concettuale tale da comportare un peggioramento della qualità ambientale per le altre matrici secondo le specifiche destinazioni d'uso. Le garanzie finanziarie di cui al comma 7 sono comunque prestate per l'intero intervento e sono svincolate solo al raggiungimento di tutti gli obiettivi di bonifica."; 3) al comma 13 il terzo e il quarto periodo sono soppressi;		
c) all'articolo 242-ter: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "possono essere realizzati" sono aggiunte le seguenti: "i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,";	c) all'articolo 242-ter: 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "possono essere realizzati" sono aggiunte le seguenti: "i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e finanziabili con gli ulteriori strumenti di finanziamento europei; al comma 1, primo periodo, le parole "con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis" sono sostituite con le parole "all'art. 7 bis c.2bis"	Considerate le premesse del comma 1 del presente articolo, si ritiene opportuno riportare al comma 1 dell'art. 242 ter la categoria di progetti come descritta nella medesima premessa, in particolare con l'obiettivo di ricomprendere gli interventi del JTF. Si propone tale aggiunta al fine di rendere coerente l'art. 242 ter con le modifiche apportate all'art. 7-bis
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242.";	2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la realizzazione di opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242 dell'allegato 2 al titolo V, parte quarta del D.Lgs 152/2006";	Si propone tale specificazione con l'obiettivo di chiarire che la fase di caratterizzazione si conclude con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio, come esplicitato all'All. 2, Tit V Parte IV del D. Lgs 152/06



3) al comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" sono aggiunte le parole "e al comma 1-bis";

4) al comma 3, dopo le parole "individuate al comma 1" sono aggiunte le parole "e al comma 1-bis";

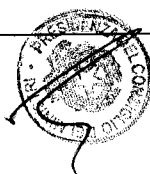
5) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Ai fini della definizione dei valori di fondo naturale si applica la procedura prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.";

d) all'articolo 243:

1) al comma 6 dopo le parole "Il trattamento delle acque emunte" sono aggiunte le seguenti: ", da effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in esercizio nel sito,";

2) al comma 6 e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Al fine di garantire la tempestivita' degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico sono dimezzati.";

e) all'articolo 245, al comma 2, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Il procedimento e' interrotto qualora il soggetto non responsabile della contaminazione esegua volontariamente il piano di caratterizzazione nel termine perentorio di sei mesi dall'approvazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 252, comma 4. In tal caso, il procedimento per l'identificazione del responsabile della contaminazione deve concludersi nel termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento delle risultanze della caratterizzazione validate dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.";



f) all'articolo 248:

1) al comma 1 dopo le parole "sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati" sono aggiunte le seguenti: "e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7";

2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.";

f) all'articolo 248:

1) al comma 1 dopo le parole "sulla conformita' degli interventi ai progetti approvati" sono aggiunte le seguenti: "e sul rispetto dei tempi di esecuzione di cui all'articolo 242, comma 7";

~~2) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la Provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della relazione tecnica provvede, nei successivi sessanta giorni, la Regione, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni.";~~

Il presente articolo, al fine di accelerare le procedure di bonifica dei siti contaminati e la riconversione di siti industriali da poter destinare alla realizzazione dei progetti individuati nel PNRR introduce numerosi termini e disposizioni sostitutivi in realtà applicabili a tutti i procedimenti di bonifica e non solo ai siti interessati dal PNRR.

Sul punto si ritiene preoccupante una previsione così generalizzata inserita in un procedimento complesso quale quello delle bonifiche soprattutto nella parte in cui si prevedono termini perentori di 30 giorni per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte delle Province e l'attivazione in sostituzione della Regione nei successivi 60 giorni. L'eccessiva accelerazione dei tempi non corrisponde sicuramente ad esigenze di tutela ambientale. Tra i vari problemi legati al progredire all'attività di bonifica quello della certificazione della Provincia a seguito della relazione tecnica di Arpa è il meno pressante.

Per contro l'attribuzione di poteri sostitutivi alla Regione appare impropria: essendo una funzione attribuita dalla norma nazionale alle Province, le Regioni non hanno la necessaria competenza tecnica in materia. Si richiede pertanto l'eliminazione del punto 2)



3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Nel caso gli obiettivi individuati per la bonifica del suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile procedere alla certificazione di avvenuta bonifica limitatamente alle predette matrici ambientali, ad esito delle verifiche di cui alla procedura definita dal comma 7-bis dell'articolo 242. In tal caso, la certificazione di avvenuta bonifica dovra' comprendere anche un piano di monitoraggio con l'obiettivo di verificare l'evoluzione nel tempo della contaminazione rilevata nella falda.";		
g) all'articolo 250, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale, le regioni, le province autonome e gli enti locali individuati quali soggetti beneficiari e/o attuatori, previa stipula di appositi accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono avvalersi, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula di apposte convenzioni, delle societa' in house del medesimo Ministero."; h) all'articolo 252: 1) al comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: "I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste	h) all'articolo 252: 1) al comma 3 e' aggiunto il seguente periodo: "I valori d'intervento sito-specifici delle matrici ambientali in aree marine, che costituiscono i livelli di contaminazione al di sopra dei quali devono essere previste misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entita' della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sentite le Regioni e le ARPA regionali	

misure d'intervento funzionali all'uso legittimo delle aree e proporzionali all'entita' della contaminazione, sono individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministero della transizione ecologica su proposta dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).";

2) al comma 4, primo periodo, le parole ", sentito il Ministero delle attivita' produttive" sono sostituite dalle seguenti: "sentito il Ministero dello sviluppo economico";

3) al comma 4, e' aggiunto in fine il seguente periodo: "A condizione che siano rispettate le norme tecniche di cui al comma 9-quinquies, il piano di caratterizzazione puo' essere eseguito decorsi sessanta giorni dalla comunicazione di inizio attivita' al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Qualora il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente accerti il mancato rispetto delle norme tecniche di cui al precedente periodo, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio o di prosecuzione delle operazioni, salvo che il proponente non provveda a conformarsi entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dal medesimo Sistema nazionale.";

4) il comma 4-quater e' abrogato;

5) al comma 5, dopo le parole "altri soggetti qualificati pubblici o privati" sono aggiunte le seguenti: ", anche coordinati fra loro";

6) al comma 6, primo periodo, la parola "sostituisce" e' sostituita dalla seguente: "ricomprende";

7) al comma 6 e' aggiunto in



fine il seguente periodo: "A tal fine il proponente allega all'istanza la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutti gli atti di assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco con l'indicazione anche dell'Amministrazione ordinariamente competente."; 8) il comma 8 e' abrogato;		
9) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: "8-bis. Nei siti di interesse nazionale, l'applicazione a scala pilota, in campo, di tecnologie di bonifica innovative, anche finalizzata all'individuazione dei parametri di progetto necessari per l'applicazione a piena scala, non e' soggetta a preventiva approvazione del Ministero della transizione ecologica e puo' essere eseguita a condizione che tale applicazione avvenga in condizioni di sicurezza con riguardo ai rischi sanitari e ambientali. Il rispetto delle suddette condizioni e' valutato dal Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e dall'Istituto superiore di sanita' che si pronunciano entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza corredata della necessaria documentazione tecnica."; 10) dopo il comma 9-ter sono aggiunti i seguenti: "9-quater. Con decreto di natura non regolamentare il Ministero della transizione ecologica adotta i modelli delle istanze per l'avvio dei procedimenti di cui al comma 4 e i contenuti minimi della documentazione tecnica da allegare.		

9-quinquies. Con decreto del Ministero della transizione ecologica sono adottate le norme tecniche in base alle quali l'esecuzione del piano di caratterizzazione e' sottoposto a comunicazione di inizio attivita' di cui al comma 4."; i) all'articolo 252-bis: 1) al comma 8, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti pubblici firmatari dell'accordo di programma. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 252."; 2) il comma 9 e' abrogato. 2. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.		
	Art. 37-bis (Ulteriori misure di semplificazione in materia di bonifica dei siti inquinati) Il comma 4 dell'art. 253 Oneri reali e privilegi speciali del d.lgs n. 152/2006 è sostituito dal seguente: <i>"4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto, n. 241, le spese degli interventi effettuati d'ufficio dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore immobiliare del sito, determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi, secondo le previsioni dello strumento urbanistico vigente. L'autorità competente provvede alla stima immobiliare del sito presso la competente Agenzia delle Entrate. Le spese eccedenti la stima immobiliare non sono oggetto di azione di rivalsa e rimangono in capo alla</i>	Si ripropongono le proposte di semplificazione già precedentemente approvate dalla Conferenza Unificata il 6 agosto 2020 in occasione del Parere espresso dalle Regioni sul D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" La proposta è finalizzata a dare maggior chiarimento in merito all'azione di rivalsa nei confronti del proprietario incolpevole dell'inquinamento. Quando la P.A. agisce ex officio alla realizzazione degli interventi di bonifica, l'azione di rivalsa deve essere indirizzata unicamente verso

P.A. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.”.

Alla fine del **comma 12 dell'art. 242 (Procedure operative ed amministrative)** del d. lgs 152/2006, sono aggiunte le seguenti parole: “Le Regioni possono prevedere che le attività di campionamento e analisi in capo all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente possano essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati, garantendo al tal fine che l'Agenzia ne verifichi gli standard qualitativi attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la qualità dei risultati.”

Alla fine del **comma 3 dell'art. 242-bis** (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica) aggiungere le seguenti parole: “Le attività di campionamento e analisi in capo all'ARPA territorialmente competente possono essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati di cui all'art. 242,

una pretesa creditizia quantificabile nel limite del valore del sito bonificato. Le somme relative ai costi di bonifica sostenuti, eccedenti il valore del sito bonificato, rimangono in capo alla P.A. Occorre pertanto definire in legge le procedure per determinare le caratteristiche della valutazione post-intervento del valore dell'area rapportato alle previsioni urbanistiche del sito, al fine di determinare il limite di riferimento a cui riferirsi per l'azione di rivalsa contro il soggetto proprietario incolpevole quando è la P.A. che finanzia l'intervento.

La proposta contribuisce a semplificare le procedure già dettate dal Codice ambiente al fine di favorire i processi di recupero e rigenerazione urbanistico-territoriale delle aree oggetto di bonifica ambientale, in particolare per le aree dismesse, abbandonate e sottoutilizzate, che connotano significativamente il quadro dei siti contaminati in quelle regioni particolarmente industrializzate e vocate ad un utilizzo produttivo, che però negli ultimi decenni hanno visto un proliferare dello svuotamento del contenuto produttivo, lasciando, nel contesto antropizzato, siti contaminati da riconvertire e da riqualificare ad un nuovo utilizzo e ridisegno del territorio.

La proposta di integrazione e di specifica del dispositivo normativo relativo all'azione



comma 12.”

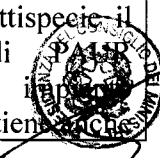
Alla fine del **comma 1 dell'art. 248 (Controlli)** del d.lgs 152/2006 sono inserite le seguenti parole: *“Le attività di campionamento e analisi in capo all'ARPA territorialmente competente possono essere svolte anche da strutture e laboratori accreditati di cui all'art. 242, comma 12.”*

di rivalsa, risulta necessaria al fine di individuare con maggior chiarezza e definizione, gli obblighi e l'esplicitazione della pretesa creditizia, a vantaggio e nei confronti di soggetti terzi interessati ad investire attraverso l'adozione di interventi di bonifica integrati con processi rigenerativi di natura urbanistico-edilizia, così da accelerare e semplificare le azioni e i processi di bonifica ambientale e di recupero del territorio.

Le proposte sono riferite alla necessità di inserire nel testo di legge la possibilità di avvalersi, oltre che della struttura dell'ARPA territorialmente competente, anche di strutture e laboratori accreditati che possano coadiuvare e cooperare per le attività di analisi svolte da ARPA. In tal caso le ARPA garantiscono la verifica degli standard qualitativi attraverso il monitoraggio delle prestazioni e la qualità dei risultati. All'interno del testo del d.lgs.152/2006, laddove è previsto l'accertamento di conformità analitica in capo all'Agenzia del territorio andrebbe quindi prevista anche la sopra citata fattispecie.

La proposta contribuisce a semplificare le procedure già dettate dal Codice ambiente al fine di favorire i processi di recupero e rigenerazione urbanistico-territoriale delle aree oggetto di bonifica ambientale, in particolare per le aree dismesse abbandonate



		sottoutilizzate, che connotano significativamente il quadro dei siti contaminati in quelle regioni particolarmente industrializzate e vocate ad un utilizzo produttivo, che però negli ultimi decenni hanno visto un proliferare dello svuotamento del contenuto produttivo, lasciando, nel contesto antropizzato, siti contaminati da riconvertire e da riqualificare ad un nuovo utilizzo e ridisegno del territorio. La possibilità di un accreditamento di strutture laboratoriali che possano essere di ausilio agli adempimenti di controllo analitico in capo alle ARPA possono portare benefici e semplificazione dei tempi di restituzione del dato analitico a favore di un'accelerazione delle attività di recupero dei siti bonificati e quindi di restituzione dell'area a nuovi usi.
	Si propone l'aggiunta del seguente articolo Art. (Disposizione transitorie) 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e ai procedimenti di VIA avviati dal 1 giugno 2021. I procedimenti di verifica di VIA, di VIA e PAUR pendenti alla data del 1 giugno 2021 restano disciplinati dalla normativa previgente.	Si evidenzia la mancanza di una norma transitoria che stabilisca in maniera chiara la competenza per i procedimenti in corso. Tale precisazione risulta necessaria con particolare riferimento all'art. 31 comma 6 del D.L. 77 per assicurare il rispetto del principio di economicità del procedimento ed evitare un allungamento dei termini istuttori. Nella fattispecie il procedimento di PAUR regionale di un impianto fotovoltaico contenente 

2. Le disposizioni di cui all'art. 31 comma 2 e dell'art. 32 del decreto-legge n. 77/2021 si applicano ai procedimenti avviati dal 1° giugno 2021

l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, mentre la verifica nazionale comporterebbe un ulteriore procedimento finalizzato all'acquisizione dell'autorizzazione unica ex 387/03 raddoppiando così i procedimenti. Si potrebbe configurare che un impianto prossimo all'autorizzazione definitiva debba ricominciare l'iter a documento dei principi di semplificazione che hanno ispirato il DL 77/2021.

La *ratio* sottesa alla introduzione di una norma transitoria risiede nella necessità di stabilire univocamente che ai procedimenti amministrativi già in corso o, comunque avviati al momento dell'entrata in vigore del DL 77/2021, sia applicabile la normativa antecedente alle modifiche introdotte dal DL stesso.

Sotto il profilo applicativo si segnalano infatti già numerose interpretazioni contrastanti e difformi tra loro circa la ascrizione della relativa competenza amministrativa

relativamente a determinate tipologie di procedimenti (per es. fotovoltaici la cui soglia è superiore a 10 MW).

Nell'ipotesi in cui il legislatore intendesse prevedere che ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della legge si applichi la previgente disciplina, ciò deve essere espressamente previsto.



9) Norme PagoPa

Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:

Articolo 38 bis

(Possibilità di incasso tramite i canali tradizionali dei pagamenti spontanei da persone fisiche)

1. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, è inserito il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 possono accettare incassi al di fuori della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, se relativi a pagamenti spontanei effettuati da persone fisiche, compresi quelli effettuati presso gli sportelli fisici con addetto o senza addetto dell'Ente Creditore."

Relazione

La fase di implementazione della piattaforma PagoPA ha reso evidente che persiste una parte dell'utenza che è impossibilitata ad utilizzare piattaforme informatiche, sia per motivi geografici (residenza in aree montane o rurali non connesse alla rete internet) che per il divario digitale (persone anziane e/o cosiddetti "analfabeti informatici").

L'emendamento ha lo scopo di permettere di continuare ad utilizzare i canali di pagamento tradizionali, ma solo alle persone fisiche e solo per pagamenti cosiddetti "spontanei", cioè non programmabili dall'ente creditore. Questi pagamenti sono eseguiti su autonoma iniziativa del cittadino (per esempio a fronte di una richiesta di servizio), pertanto non è possibile per l'ente emettere un avviso di pagamento che consenta al cittadino di pagare direttamente presso uno sportello (tesoriere, posta, tabaccherie e ricevitorie abilitate, ecc.) senza che prima sia stato generato uno IUV (Identificativo Univoco di Versamento) tramite il portale dell'Ente creditore.

Inoltre, tale esclusione permetterebbe di agevolare anche la gestione degli incassi attraverso POS tramite servizi di cassa, sportelli dotati di gestionali e/o registratori di cassa (p.es. la cassa di un museo, la cassa automatica di un parcheggio), che altrimenti necessiterebbero di procedure più costose per l'utente e più complesse per l'ente creditore. L'applicazione delle specifiche POS PagoPA indurrà infatti gli Enti Creditori – visti i costi ed i tempi di implementazione del sistema – a non mettere più a disposizione dei cittadini la possibilità dei pagamenti POS e i cittadini a prediligere i pagamenti in contanti (possibilità prevista dalle Linee Guida), in quanto a questi non si applicano le commissioni PagoPA. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

Articolo 38 ter

(Norme inerenti la disciplina di PagoPA)

"1. All'inizio del terzo periodo del comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 sono aggiunte le seguenti parole "Dal 1 gennaio 2022";

2. Dopo l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 è aggiunto il seguente periodo: "Non costituisce responsabilità dirigenziale né disciplinare l'accettazione di eventuali incassi spontanei operati da soggetti pubblici o privati al di fuori dalla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei casi in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 abbiano previsto la possibilità di incasso tramite la suddetta piattaforma.";

3. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, è inserito il seguente periodo: "Tale obbligo non si applica ai trasferimenti tra i soggetti di cui all'art. 2 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ai trasferimenti tra i soggetti di cui



all'art 2 comma 2 lettera a) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 8 e i propri enti strumentali, le proprie società in house e le società controllate a totale capitale pubblico non assoggettati alla disciplina di cui all'art. 44 della legge n. 526/1982."

Relazione

Il primo comma riguarda la proroga delle sanzioni per il mancato perfezionamento dell'adesione a PagoPA. Il comma 2 dell'art. 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 prevede che gli enti soggetti all'obbligo di accettazione dei pagamenti digitali (soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) siano anche tenuti, entro il 28 febbraio 2021, ad integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma PagoPA, oppure di avvalersi di servizi forniti da altri enti assoggettati al medesimo obbligo o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento di tale obbligo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Poiché sussistono difficoltà nel far convergere nella nuova piattaforma PagoPA la totalità delle entrate entro la scadenza del 28 febbraio, si prevede un posticipo fino al 31 dicembre 2021 dell'applicabilità delle sanzioni previste. Tale lasso di tempo permette agli enti di completare la migrazione sulla nuova piattaforma, che ha per gli enti importanti impatti sui sistemi informativi e sull'organizzazione interna. Inoltre, tale modifica sarebbe in linea con quanto previsto dall'Avviso pubblico promosso da PagoPA S.p.A. per l'assegnazione delle risorse previste nel Fondo Innovazione, che indica come obiettivi la gestione tramite pagoPA di almeno 2 nuovi servizi di incasso entro il 28/02/2021 e la gestione tramite pagoPA di almeno il 70% dei servizi di incasso entro il 31/12/2021.

La scelta di prorogare la possibilità di irrogare sanzioni e non la scadenza vera e propria trova motivazione nella necessità di non procrastinare ulteriormente l'entrata in vigore dell'obbligo, poiché si reputa comunque positivo il passaggio alla nuova piattaforma (sia in termini di tracciabilità che in termini di automazione delle procedure di incasso). È ad ogni modo necessario un tempo congruo per concludere il passaggio delle ultime entrate restate al di fuori della piattaforma PagoPA. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

Il secondo comma riguarda l'ambito di applicazione delle sanzioni per il mancato perfezionamento dell'adesione a PagoPA. L'emendamento ha lo scopo di chiarire che le sanzioni previste per i dirigenti responsabili che non hanno perfezionato il passaggio di tutte le entrate dell'ente sulla piattaforma PagoPA non si possono applicare per eventuali incassi che, indipendentemente dalla volontà dirigenziale, vengano gestiti al di fuori della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche a seguito della messa a regime della piattaforma stessa. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

Il terzo comma riguarda l'esclusione dall'obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA per i trasferimenti di fondi tra enti pubblici non soggetti alla tesoreria unica e tra enti pubblici e propri enti strumentali o società in house non soggetti alla tesoreria unica. Persistono alcune tipologie di trasferimenti verso enti pubblici o enti di diritto pubblico che non sono soggetti al regime di tesoreria unica, di cui all'art.44 della legge n. 526/1982, che quindi rientrerebbero nell'ambito di applicazione dell'obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA previsto dal comma 2 dell'art. 65 del D.Lgs. 217/2017. In tale casistica rientrano per esempio tutti i Comuni nelle Regioni a Statuto Speciale con competenze sulla Finanza Locale.



Si prevede di escludere tali trasferimenti dall'applicazione dell'obbligo di utilizzo di PagoPA in quanto rende molto più complicate sia le procedure di pagamento dell'ente pagante (poiché deve interagire con i singoli portali degli enti riceventi) sia le procedure di riscossione dell'ente ricevente. Per lo stesso motivo, l'emendamento ha inoltre lo scopo di escludere dall'obbligo di utilizzo della piattaforma PagoPA anche i trasferimenti tra le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed i propri enti strumentali e/o società in house e/o società controllate a totale capitale pubblico, nel caso in cui essi non siano soggetti alla disciplina della tesoreria unica. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

10) Art. 45 (*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità' del Consiglio Superiore dei lavori pubblici*)

Al comma 1, lett. b) la parola "*tre*" è sostituita dalla parola "*sei*".

Relazione

Si propone di rafforzare la partecipazione di rappresentanti della Conferenza Unificata in modo da avere un numero congruo di rappresentanti designati dalle Regioni e dalle autonomie locali. La presenza di soli tre membri appare, infatti, sproporzionata rispetto alle rappresentanze degli altri organi.

11) Art. 47 (*Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC*)

- a) Al comma 3, i termini "*conclusione del contratto*" sono sostituiti con i termini "*stipula del contratto*".
- b) Al comma 4, ultimo capoverso, le parole "*è requisito necessario dell'offerta*" sono sostituite con le parole "*in sede di presentazione dell'offerta l'operatore economico dichiara*".
- c) Al comma 6, primo capoverso, dopo le parole "*di cui al comma 3 ovvero del comma 4*", sono inserite le parole "*e del comma 5*"; dopo le parole "*con le risorse di cui al comma 2*" sono inserite le seguenti parole "*le stazioni appaltanti comunicano all'ANAC tali violazioni ai fini dell'inserimento nel casellario*".
- d) Al comma 8, le parole "*linee guida*" sono sostituite con le parole "*decreto*", dopo le parole "*e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali*", sono aggiunte le parole "*sentita la Conferenza Unificata*", infine, le parole "*possono essere definite*", sono sostituite con le parole "*sono definite*".

Relazione

Si propone di semplificare la norma in esame in quanto di difficile applicazione per le amministrazioni. Pur condividendone le finalità, risulta introdurre nuovi aggravii procedurali sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici, generando altresì possibili contenziosi. Le modifiche proposte sono finalizzate a chiarire la disposizione ed a rimuovere alcuni termini "atecnici". Si evidenzia, inoltre, che manca una modalità di verifica e, pertanto, si propone che tali violazioni possano rinvenirsi sul casellario dell'ANAC.

12) Art. 48 (*Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC*)

Al comma 5, al termine del primo periodo, è aggiunto il seguente periodo "*Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, comma 5, in vigenza della disposizione transitoria di cui all'art. 216, comma 14, è redatto secondo i contenuti del progetto preliminare di cui al dpr 207/2010 integrato con gli elaborati previsti qualora il progetto venga posto a base di gara*".



Relazione

I contenuti del progetto di fattibilità tecnica ed economica non sono noti, in quanto la loro individuazione è stata rimessa al Regolamento di cui all'art. 216, comma 27octies che, ancora, non è stato emanato. Per tale ragione, occorre necessariamente far riferimento agli elaborati progettuali del progetto preliminare definiti dal DPR 207/2010, integrati con gli elaborati previsti dal medesimo DPR per poter procedere all'appalto integrato. Si tratta di una disposizione transitoria (ossia fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 216, comma 27octies) che trova conferma normativa anche nel disposto di cui all'art. 216, comma 14 del Codice, richiamato all'interno della proposta.

IN SUBORDINE

Dopo il comma 5, inserire il seguente comma 5bis: *“Per gli affidamenti di cui al comma 5, i contenuti degli elaborati di progetto di cui all'art.23 comma 5 e 6 sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”*.

Al comma 7, secondo periodo, le parole *“è indicato il contenuto essenziale dei documenti e degli elaborati di cui all'art.23 commi 5 e 6”* sono eliminate.

13) Art. 48 (Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC)

a) Inserire dopo il comma 2, il seguente comma 2bis: *“Le stazioni appaltanti che presentino carenze di personale per l'assolvimento dell'incarico di RUP, possono avvalersi di personale qualificato di appartenenza di altre amministrazioni aggiudicatrici ovvero di personale esterno con adeguato curriculum professionale coerente con le finalità dell'incarico”*.

Relazione

La proposta promuove per le stazioni appaltanti, quali soggetti attuatori del PNRR, la possibilità di avvalersi di RUP appartenenti anche ad altre amministrazioni ovvero la possibilità di incaricare professionisti qualificati esterni alla stessa amministrazione.

b) Dopo il comma 4, è inserito il seguente comma 4bis: *“La stazione appaltante prevede nel quadro economico dell'opera una somma pari al 5% dell'importo a base di gara, quale importo massimo per far fronte in caso di contenzioso al risarcimento riconosciuto dal Giudice Amministrativo senza risolvere il contratto stipulato, se compatibile con la fonte di finanziamento. La stazione appaltante stipula il contratto senza incorrere in responsabilità laddove sia intervenuto un giudizio di primo grado ad essa favorevole.*

Relazione

Si propone l'inserimento di un limite massimo al risarcimento per equivalente (entro il limite del 5% dell'importo a base di gara). Il limite di somma serve al fine di stabilire già nel quadro economico l'importo che la SA deve destinare per eventuali risarcimenti.

c) Al comma 5, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente *“In relazione al corrispettivo dei professionisti per la progettazione definitiva ed esecutiva si applica quanto previsto dall'art. 59 comma 1quater del dlgs 50/2016”*.



Relazione

Al fine di tutelare l'attività dei professionisti indicati dall'impresa, relativamente alla sola progettazione, è stata inserita la disciplina afferente il compenso di questi ultimi i quali potranno ricevere il compenso maturato per le prestazioni svolte direttamente dalla stazione appaltante sulla base di quanto indicato in offerta economica.

d) Dopo il comma 5, inserire il comma 5 bis: *“All'appaltatore non è riconosciuto alcun corrispettivo che comporti una maggiore spesa per varianti e riserve causate da errori o carenze del progetto esecutivo redatto dallo stesso, fatta salva l'ipotesi delle cause di cui al secondo comma dell'art. 1664 del codice civile o di sopravvenuti rinvenimenti nei siti interessati alle opere, da considerarsi assolutamente imprevedibili alla stregua dell'ordinaria diligenza professionale applicabile in fase d'indagini e studi preliminari”.*

Relazione

Si intende proporre una formulazione che renda più chiari i contenuti della disposizione ai fini della corretta e uniforme applicazione da parte delle SA.

14) Art. 49 (Modifiche alla disciplina del subappalto)

a) Al comma 1, la lett. a) è sostituita dalla seguente: *“fino al 31 ottobre 2021, in deroga all'articolo 105, comma 2 del dlgs 50/2016, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. In deroga all'articolo 105, comma 5 del dlgs 50/2016, per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 50 per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. È pertanto abrogato l'articolo 1, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55”.*

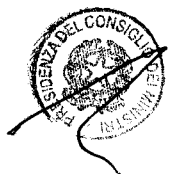
Relazione

La norma intende chiarire come opera la deroga sia per quanto riguarda gli appalti in generale che per quanto riguarda le c.d. SIOS, al fine di scongiurare incertezze applicative. In particolare, la modifica all'art. 105, comma 5 chiarisce che si tratta di un limite ulteriore rispetto a quello previsto all'art. 105, comma 2. La proposta emendativa persegue soprattutto il fine di non impattare in maniera negativa sull'attuale sistema di qualificazione degli operatori economici, con particolare riferimento alle categorie super specialistiche, in cui è fondamentale garantire la capacità dell'operatore economico esecutore.

b) Al comma 1, il punto 1) della lett. b), è sostituito dalla seguente: *“all'articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:*

1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, nonché non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto d'appalto, nonché l'integrale esecuzione della categoria prevalente nei lavori o della prestazione principale nei servizi. In ogni caso l'OE deve eseguire in misura prevalente le prestazioni relative agli appalti ad alta intensità di manodopera”.

Relazione



Si intende proporre una formulazione che renda più chiari i contenuti della disposizione ai fini della corretta e uniforme applicazione da parte delle SA.

c) Al comma 2, la lett. a) è sostituita dalla seguente: *Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, tenuto conto:*

- 1) della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare;
- 2) dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori;
- 3) dell'esigenza di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".

Relazione

La nuova formulazione della norma - sottoforma di elenco - è finalizzata a rendere più chiari i contenuti della disposizione, che contempla tre diverse motivazioni per limitare il subappalto. In alternativa a tale formulazione, occorre chiarire che la deroga dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, si riferisce alla sola ipotesi del rischio di prevenire infiltrazioni criminali e non alle altre fattispecie. Ad ogni modo si osserva che la disposizione appare di difficile applicazione e tutte le modifiche intervenute in materia di subappalto devono essere verificate con il sistema di qualificazione degli operatori economici, nonché con il sistema dei controlli.

d) Al comma 3, lett. b), dopo la parola "adottano" sono inserite le seguenti "entro 60 giorni, sentita la Conferenza Unificata".

Relazione

È necessario inserire un termine entro il quale adottare il DURC di congruità.

e) Dopo il comma 4, si propone di aggiungere i seguenti commi 4bis, 4ter e 4quater:

"4bis: all'art. 105, il comma 6 è soppresso".

"4ter: l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 174 è soppresso".

"4quater: all'art.80 sono apportate le seguenti modificazioni:

- *al comma 1, le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse;*
- *al comma 5 le parole: "anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6" sono soppresse".*

Relazione

Si propone di abolire definitivamente le previsioni relative all'indicazione della terna di subappaltatori di cui al comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174



del Codice (obbligo sospeso fino al 31/12/2020 ai sensi dell'art 1, comma 18, D.L. 32/2019). Conseguentemente, tali modifiche devono essere coordinate con quanto previsto all'art. 80 in tema di verifiche.

15) Art. 51 (Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76)

a) modifiche al comma 1:

- lettera e), il punto 4) è soppresso.
- lettera e), punto 5), dopo le parole "*previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici*" sono inserite le parole "*per le opere di interesse nazionale, di cui all'art.6, comma 2 della L.120/2020*".

In subordine:

Al comma 1, lettera e), punto 5), dopo le parole "*previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici*" sono inserite le parole "*d'intesa con la Conferenza Unificata*". Dopo il primo periodo, i restanti periodi sono soppressi.

Relazione

Si propone di sopprimere la norma prevista al comma 1, lettera e), punto 4), in quanto, relativamente al compenso dei componenti del Collegio consultivo tecnico, occorre prevedere, con una norma di rango primario, sia la parte fissa del compenso che quella variabile, in conformità all'art.6 della L.120/2020.

Con riguardo alle linee guida da adottarsi con provvedimento del Ministro delle infrastrutture, si propone di specificare che tali linee guida troveranno applicazione con riguardo alle sole opere di interesse nazionale. La necessità di diversificare la disciplina deriva dalla natura delle opere e del differente impatto economico delle stesse, nonché in ragione della diverse amministrazioni competenti. Peraltro, l'art. 6 della L. 120/2020 già contempla una distinzione tra opere di interesse nazionale e regionale.

Inoltre, preme evidenziare che la norma previgente in materia di collegio consultivo tecnico ha già avuto attuazione con atti adottati da parte delle Regioni, nonché mediante la formale istituzione di elenchi di esperti, su indicazione delle linee d'indirizzo adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data antecedente (17.12.2020) a quelle del CSLP. Il sistema adottato dalle regioni è già pienamente operativo. Pertanto, estendere la portata applicativa della disposizione anche alle amministrazioni regionali, comporterebbe la necessità di una revisione attuativa della norma comportando una dilazione dei tempi e incertezza applicativa tra le stazioni appaltanti.

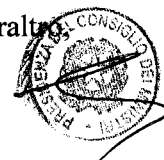
In subordine, nella ipotesi di mancato accoglimento della proposta di limitare l'ambito di applicazione delle LG alle sole amministrazioni statali, al fine di evitare una disomogeneità applicativa sul territorio nazionale, si propone che tali linee guida siano adottate d'intesa con la Conferenza Unificata".

Si propone, infine, di eliminare l'Osservatorio permanente del collegio, in quanto comporta nuovi oneri a carico delle amministrazioni locali.

b) Il comma 2 è soppresso.

Relazione

La proposta intende prorogare l'art.2. comma 4 (c.d. Maxi-deroga) della legge 120/2020 fino al 30 giugno 2023, in quanto ritenuta utile ai fini dell'accelerazione degli affidamenti pubblici. Peraltro



tale modifica si rende necessaria anche per coordinare la disposizione con la disciplina di cui all'art.2, comma 3 della L. 120/2020 prorogata fino al 30 giugno 2023.

16) Art. 52 (Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti)

a) Al comma 1, lett. a), dopo il punto 1.1. è aggiunto il seguente:

“1.1. bis. La lettera b) è soppressa; fino al 30 giugno 2023, a tutti i contratti pubblici di lavori si applicano le deroghe di cui all'art. 48, comma 5 del presente decreto”.

Relazione

La modifica è necessaria per sbloccare gli investimenti e accelerare gli affidamenti di lavori, permettendo il rapido utilizzo anche di fonti di finanziamento nazionali e comunitarie ulteriori rispetto a quelle del PNRR. Si propone, quindi, di estendere la procedura prevista all'art. 48, comma 5 del presente decreto anche a tutti gli appalti di lavori. In tal modo, si procederà in maniera più rapida al perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante.

b) Al comma 1, lettera a) punto 1.2, al termine del paragrafo che si conclude con le parole *“nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59”* aggiungere la dizione *“e della programmazione nazionale e comunitaria 14/20 e 21/27”*. Inoltre dopo le parole *“per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC”* aggiungere la dizione *“e della programmazione nazionale e comunitaria 14/20 e 21/27”*.

Relazione

La modifica prevede l'estensione agli strumenti della politica di coesione di quanto previsto dal suddetto articolo, che integra una specifica disposizione del D.L. 32/2019 “Sblocca Cantieri”. Nello specifico, si intende applicare alla politica coesione l'esclusione dalla sospensione dell'applicazione delle procedure indicate all'art. 37, comma 4 del D.L. 32/2019, in merito agli acquisti di lavori, forniture e servizi effettuati dai comuni non capoluogo di provincia. La modifica specifica che - nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti - per le procedure afferenti alle opere PNRR/PNC e ai programmi 14/20 e 21/27, i comuni non capoluogo di provincia possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province oltre che secondo le modalità indicate dal citato art. 37, comma 4, del D.L. 32/2019.

c) Il comma 1, punto 9), è soppresso.

Relazione

La modifica è necessaria per coordinare la proposta di inserimento dei commi 4bis e ss. all'art. 49. Si propone, infatti, di abolire definitivamente le previsioni relative all'indicazione della terna di subappaltatori.

17) Art. 53 (Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici)

a) Il comma 5 è soppresso.

Relazione



Preliminarmente si osserva che il comma 5 modifica a regime l'art.29 del d.lgs. n. 50/2016 al fine di rafforzare la banca dati dell'ANAC, mentre il PNRR ha previsto, invece, che tale rafforzamento non debba avvenire tramite intervento legislativo ma con atti emanati dalla stessa Autorità. Dunque, si evidenzia come tale norma ecceda le indicazioni dettate dal PNRR.

L'eliminazione di ogni riferimento ai sistemi informatizzati regionali ed alle piattaforme di e-procurement ad essi interconnesse nega un modello di distribuzione della raccolta e dell'interscambio dei dati che resta comunque affermato nel comma 8 dell'art.213 del d.lgs. 50/2016, di fatto peraltro contraddicendo i principi su cui si fonda l'accordo fra la stessa Anac e la Conferenza Stato Regioni previsto dal successivo comma 9.

Si evidenzia, inoltre, che la rubrica della disposizione non è coerente con il contenuto. A ciò si aggiunga che tale norma difetta di un coordinamento sostanziale tra le diverse disposizioni regolatorie in materia di decorrenza dei termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicità degli atti. In particolare, l'intervento normativo non è coordinato – appare, anzi, in contrasto – con le disposizioni contenute negli art.29, comma 1, art.36 comma 9, art.73 e art.216 comma 11. L'intervento non è coordinato nemmeno con l'art.21, comma 7. Ciò, provocherà incertezza applicativa sia per le stazioni appaltanti che per gli operatori economici, alimentando ipotesi di contenzioso.

Si ritiene, quindi, che una riforma di tale portata non possa essere introdotta mediante lo strumento della decretazione d'urgenza ma che debba essere vagliata attentamente e con le opportune tempistiche, in considerazione dei notevoli impatti sulle ulteriori disposizioni presenti all'interno del Codice. È opportuno, dunque, che le modifiche normative all'art.29 del Codice introdotte dal DL 77/2020 siano contenute, piuttosto, nella riforma generale del codice dei contratti pubblici prevista entro fine anno dallo stesso PNRR.

Peraltro, si osserva che non è possibile per i sistemi informativi, operare nel breve periodo modifiche ed implementazioni del genere.

Preme evidenziare, infine, che il decreto in esame enuclea una serie di intenti, omettendo di specificare quali siano le tempistiche di attuazione, né è prevista alcuna disciplina transitoria. Ne consegue che, nelle more dell'implementazione della nuova banca dati, le stazioni appaltanti restano prive di un chiaro riferimento normativo che specifichi da quando decorrono i nuovi adempimenti, né quali siano gli adempimenti medio tempore, in attesa della piena operatività della banca dati.

Nell'incertezza più assoluta che deriva dalla norma introdotta, il rischio di uno stallo delle attività da parte delle stazioni appaltanti è elevato.

Si chiede, dunque, la soppressione del comma in esame, al fine di scongiurare le conseguenze sopra rappresentate e si rimanda ad una più attenta riforma complessiva del Codice.

IN SUBORDINE

Al comma 5, lettera a), il punto 1) è soppresso.

Relazione

Non si condivide quanto previsto, e dunque, l'aggiunta del termine "esecuzione", in quanto ultroneo. Le informazioni relative alla fase di esecuzione sono già oggetto di monitoraggio puntuale da parte di Anac e delle sue sezioni regionali ma anche, per i lavori, da parte del MEF tramite la Banca Dati MOP-BDAP. Pubblicare, quindi, anche gli atti di "esecuzione" implicherebbe una complicazione ed un inutile appesantimento informativo a carico delle stazioni appaltanti già fortemente gravate dagli adempimenti informativi in essere.



La disposizione non sembra perseguire una finalità semplificatoria degli obblighi informativi ma, al contrario, alimenterrebbe maggiori oneri per le amministrazioni.

b) Al comma 5, lettera a), il punto 2) è sostituito con il seguente: *“Tutte le informazioni inerenti gli atti di cui al comma 1 sono trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici di cui al comma 8 dell’art.213 dell’ANAC secondo le modalità di cui al comma 9 dello stesso articolo e del successivo comma 4. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73”*.

Relazione

Con la proposta si intende organizzare un sistema che garantisce l’interoperabilità tra le banche dati con la BDNCP, evitando così l’eliminazione di sistemi già presenti e funzionanti presso il MIMS, MEF e le regioni, a cui le stazioni appaltanti sono già iscritte ed operative.

c) Al comma 5, lettera a), il punto 3) è soppresso.

Al comma 5, lettera a), il punto 4) è sostituito dal seguente: *“Le stazioni appaltanti provvedono all’assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice tramite un ecosistema di sistemi informatizzati e piattaforme di eProcurement qualificate e interoperabili, ovvero fra loro integrate o interconnesse, che le Regioni mettono a disposizione per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali. Tale ecosistema consente che, ai fini del rispetto del principio di unicità dell’invio del dato e del luogo di prima pubblicazione, della completa digitalizzazione delle procedure e della semplificazione degli oneri di gestione, i dati e le informazioni siano prioritariamente derivati dalla gestione amministrativa-digitale delle procedure di affidamento e siano resi disponibili al Servizio Contratti Pubblici e alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici in coerenza con le modalità di cui al comma 9 dell’art.213”*.

Al comma 5, lettera a), il punto 5) è soppresso

Relazione

Le suddette proposte mirano a riorganizzare un sistema informatico che alimenti la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici attraverso l’interoperabilità tra le diverse banche dati esistenti, evitando di eliminare sistemi già operativi ed efficienti, ma anzi creando una rete, di ambito nazionale e regionale, che possa sopportare anche il carico dell’assistenza e del supporto alle stazioni appaltanti nell’assolvimento degli obblighi informativi a fini di monitoraggio e di pubblicità on line.

18) All’art. 55 Misure di semplificazione in materia di istruzione

a) Si propone di sostituire la formulazione del *comma 1, lettera a), punto 1)* con la seguente:

“il Ministero dell’Istruzione predispone di intesa con le Regioni e gli Enti locali linee di programmazione degli interventi e le linee guida tecniche per la progettazione suddivise in base alle principali tipologie di intervento con le quali individua anche, sulla base dei regolamenti europei in materia, i termini per la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione ed il collaudo, le regole di rendicontazione e monitoraggio dei lavori ammessi a finanziamento;”



b) Si propone, inoltre, la cancellazione del comma 1 lettera a), punto 2) in quanto si esprimono dubbi sull'efficacia della misura e sulla effettiva possibilità di applicazione della stessa da parte della struttura centrale ministeriale su tutto il territorio nazionale.

19) Art. 55 bis - Modifiche al D.Lgs. 150/2015:

a) Articolo 20 (Patto di servizio personalizzato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2.bis "Le convocazioni di cui al comma 1 e quelle in attuazione delle finalità di cui al comma 3 del presente articolo sono effettuate con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica."

b) Dopo l'articolo 20 è introdotto il seguente:

"20 bis (Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai disoccupati privi di forme di sostegno al reddito)

"1. Il disoccupato privo di forme di sostegno al reddito è tenuto ad attenersi ai comportamenti previsti nel patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 20, nei tempi ivi previsti, restando comunque fermi gli obblighi e le sanzioni di cui al presente articolo, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle specifiche discipline.

2. Oltre che per i contatti con il responsabile delle attività di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), previsti dal patto di servizio personalizzato, il disoccupato può essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per il lavoro con preavviso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo patto di servizio personalizzato.

3. Il disoccupato decade dallo stato disoccupazione, in assenza di giustificato motivo, in caso di:

a) mancata presentazione alla convocazione di cui all'art. 20;

b) mancata presentazione alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, lettera d);

b) mancata partecipazione alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a);

c) mancata partecipazione alle iniziative di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b) e all'articolo 26.

4. Le convocazioni di cui al presente articolo, sono effettuate con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica.

5. I soggetti che decadono dallo stato di disoccupazione non possono effettuare una nuova registrazione prima che siano decorsi due mesi."

c) Modifiche all'articolo 21 – Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito

All'articolo 21, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2.bis "Le convocazioni di cui al commi 2 e 6 sono effettuate con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica"

d) Modifiche all'articolo 22 (Rafforzamento dei meccanismi di condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro)

All'articolo 22, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1bis. "Le convocazioni di cui al comma 1, sono effettuate con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica".

Relazione



Gli emendamenti sono finalizzati ad introdurre modalità omogenee e semplificate per le convocazioni degli utenti dei CPI, in un'ottica di razionalizzazione e uniformità delle procedure rivolte a tutte le categorie di destinatari dei servizi (percettori di strumenti di sostegno del reddito, beneficiari del reddito di cittadinanza, soggetti in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. 150/2015 non percettori).

20) Semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel PNRR

L'articolo 56 è così modificato:

- a) Al comma 1, dell'articolo 56, dopo le parole "6 giugno 2001, n.380" sono inserite le seguenti "e per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,"
- b) Al termine del comma 2 dell'articolo 56 è aggiunto" e al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67."

Relazione

Si ritiene utile in un'ottica di sviluppo degli investimenti in ambito sanitario, estendere la disciplina più favorevole e semplificata anche al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Devono essere portate avanti entrambe le linee di intervento a beneficio della crescita del Paese.

21) Art. 57 "Zone Economiche Speciali"

Il Decreto Legge n. 77/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) entrato in vigore il 1.6.2021, tra le altre novità in tema di ZES, ha introdotto l'articolo 5 *bis* al decreto legge n. 91/2017, prevedendo un'autorizzazione unica in capo al Commissario Governativo della Zes, così modificando anche il previgente art. 5 del D.L. 91/2017.

La nuova previsione confligge con l'intera "ratio" della Direttiva Servizi, che essendo di rango europeo prevale sullo stesso diritto nazionale, infatti, l'articolo 14, comma 1, del D.lgs n. 59/2010 (di recepimento della Direttiva) recita... *"l'accesso ad un'attività di servizi può essere subordinato al rilascio di un'autorizzazione soltanto in presenza di tre condizioni, ovvero quando: a) il regime di autorizzazione non è discriminatorio nei confronti del prestatore; b) la previsione di un regime di autorizzazione è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale; c) l'obiettivo perseguito non può essere conseguito tramite una misura meno restrittiva, in particolare in quanto un controllo a posteriori potrebbe risultare inefficace"*.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, costituiscono motivi imperativi di interesse generale, tra gli altri, la sanità pubblica, la tutela dei consumatori, la salute degli animali e la protezione dell'ambiente urbano. Il regime di autorizzazione è ammesso soltanto qualora l'obiettivo di interesse generale perseguito non possa essere raggiunto tramite una misura alternativa meno restrittiva. Ciò accade, in particolare, nei casi in cui un controllo a posteriori non sarebbe efficace a causa dell'impossibilità di constatare a posteriori le carenze dei servizi interessati, tenuto debito conto dei rischi e dei pericoli che potrebbero risultare dall'assenza di un controllo a priori. Tutti i regimi



autorizzatori che non soddisfano tali requisiti sono incompatibili con la Direttiva e devono essere sostituiti con un regime meno restrittivo di accesso all'attività di servizi.

L'istituto risulta peraltro, in contrasto con il vigente art. 5 comma 1 lett a) del medesimo decreto legge n. 91/2017, ove espressamente si prevede “ *l'attività economica delle ZES è libera, nel rispetto delle norme nazionali ed europee sull'esercizio dell'attività di impresa ...* ”, ciò avvalora anche, per quanto riguarda il rispetto della normativa europea, le considerazioni succitate.

Nel coordinamento amministrativo, emerge la sovrapposizione di questo nuovo regime autorizzatorio “unico” con gli altri regimi e/o procedimenti unici; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, qualora debba essere acquisito un PAUR regionale, il Commissario (che dovrebbe rivestire il ruolo di amministrazione procedente in sede di CDS) dovrebbe acquisirlo dall'Amministrazione competente (Regione) già “confezionato” ed attrarlo nell'ulteriore procedimento unico per come definito nei commi 2, 3 e 4 del nuovo art. 5 bis (in tal caso l'Amm.ne competente avrebbe una “doppia chiamata” in conferenza) ovvero, in alternativa, il Commissario dovrebbe poter chiamare tutte le amministrazioni in conferenza semplificata, compresa quella competente al rilascio del Paur (come sembra disporre l'art. 57 comma 1 lett c punto 4); eguale dubbio in presenza del procedimento unico Suap di cui al DPR n. 160/2010 (front office).

Pertanto, sarebbe opportuno, limitare la sovrapposizione, escludendo dalla competenza della nuova AU rilasciata dal Commissario ogni altra forma di AU già prevista dalla normativa vigente oltre alle Autorizzazioni già rilasciate ai sensi del DPR n. 160/2010 a seguito di procedimento unico di competenza del SUAP. In tal caso le autorizzazioni sono trasmesse al Commissario.

Unitamente alla questione “autorizzazione unica” che, di fatto finirebbe per aggiungere l'ennesima autorizzazione all'avvio dell'Impresa, creando altresì, una sovrapposizione con gli altri regimi e procedimenti unici, particolare attenzione va data al nuovo ruolo del Commissario straordinario. Di fatto le nuove disposizione introdotte, fanno prevedere una sorta di “commissariamento” dell'intera gestione programmatica ed attuativa degli interventi all'interno delle aree ZES, con impatto sull'autonomia regionale in materia di sviluppo industriale (D.lgs. n. 112/98) infatti, il nuovo comma 8-bis all'art. 4 del D.L. n. 91/2017 così recita “*Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo*”.

In tal caso, al nuovo comma 8-bis... il termine “*concordano....*” verrebbe sostituito con “*sentito....*”. Ultima osservazione riguarda il comma 7 *quater* dell'art. 4 che non prevede alcun accordo con l'Amministrazione competente (es. Accordo tra Amministrazioni ai sensi della L. 241/90).

All'articolo 57 è aggiunto il seguente comma “*Su richiesta delle Regioni interessate le Zone economiche speciali, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere rimodulate entro i limiti quantitativi determinati, per esigenze di razionalizzazione ed efficienza. Il Commissario preposto, d'intesa con la Regione, stipula con le autorità competenti un protocollo di legalità che consenta il monitoraggio dei trasferimenti dei terreni rientranti nelle ZES e delle attività imprenditoriali ivi allocate e dei servizi espletati*”.

Relazione

La disposizione intende consen.re: per un verso la possibilità di lievi rimodulazioni delle aree ricomprese nelle ZES per esigenze di razionalizzazione ed efficienza, dall'altro, un monitoraggio di



legalità concomitante su aree ed attività interessate mediante la stipula da parte del Commissario, d'intesa con la Regione, di un protocollo di legalità con le autorità preposte.

VIGENTE	MODIFICHE
Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: “ART. 4” <i>Nuovo comma, dopo il comma 4-bis</i> Modifica al comma 5 (non prevista nel testo) <i>Segue ART. 4, Commi....</i> 7-quater “Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di Società controllate dallo Stato o dalle Regioni senza nuovi o maggiori oneri per la	Al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni: - dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente: “4-ter. Al fine di garantire celerità degli interventi infrastrutturali programmati per le ZES ed assicurare coerenza con gli obiettivi delineati dai Piani di sviluppo strategici approvati con d.p.c.m., le Regioni, con proprie deliberazioni, su proposta dei Comitati di indirizzo, possono aggiornare la perimetrazione, nei limiti massimi di superficie assegnati a ciascuna Regione, comunicando ai Ministeri di cui al comma 5, le variazioni intervenute”. - al comma 5, aggiungere le parole “Successivamente all’istituzione della ZES., gli aggiornamenti del Piano di Sviluppo Strategico riguardanti la sola perimetrazione sono soggette esclusivamente alla comunicazione ai predetti Ministeri, comunque nel rispetto degli ettari massimi assegnati a ciascuna Regione” 7-quater “Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di Società controllate dallo Stato o dalle Regioni senza



finanza pubblica”.

8 bis “Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo”.

“ART. 5-bis

(Autorizzazione unica)

...Commi:

2 I progetti inerenti alle attività economiche, ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica.....

3 L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare o all'attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, previo accordo con le Amministrazioni interessate.

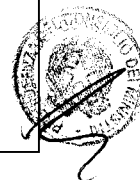
8 bis “Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES, definiscono le relative linee strategiche sentito il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo”.

“ART. 5-bis

(Autorizzazione unica)

2. I progetti inerenti alle attività economiche, ovvero all’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES, ad esclusione di quelli soggetti a segnalazione certificata di inizio attività ovvero rientranti nella competenza del DPR n. 160/2010 ovvero oggetto di autorizzazione unica già prevista dalle norme di settore, in tal caso questi provvedimenti sono trasmessi prontamente al Commissario, sono soggetti ad autorizzazione unica.....

L'autorizzazione unica, per come configurata al comma 2, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalla



4 Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.

5 Il rilascio dell'autorizzazione unica, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto.

6 Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista di citati commi è rilasciata dall'Autorità di sistema portuale."

vigente legislazione in relazione all'opera da eseguire, al progetto da approvare ~~o all'attività da intraprendere,~~ è rilasciata dal Commissario straordinario della ZES, di cui all'articolo 4, comma 6, in esito ad apposita conferenza di servizi, in applicazione dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Alla conferenza di servizi possono essere convocate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.

5. Il rilascio dell'autorizzazione unica, per come configurata al comma 2 sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto, ad esclusione delle opere le cui procedure sono attivate da un Ente Pubblico.

6. Le previsioni di cui ai commi da 2 a 5 si applicano altresì alle opere e altre attività all'interno delle ZES e ricadenti nella competenza territoriale delle Autorità di sistema portuali e, in tal caso, l'autorizzazione unica prevista di citati commi è rilasciata dall'Autorità di



22) Art. 57-bis (Disposizioni di coordinamento)

Dopo l'art. 57 aggiungere il seguente:

57-bis. Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano, per quanto compatibili, alle Zone Logistiche Semplificate, istituite ai sensi dell'art. 1 cc. 61-65 della L. 205/2017.

Relazione

L'art. 57 riguarda la semplificazione necessaria ad attuare gli interventi a favore delle ZES, previsti dal PNRR. Fatta eccezione per le disposizioni di carattere economico, di cui al c. 1 lettera b), punti 4 e 5, tali disposizioni sono di carattere generale e non transitorio. Ciò può creare confusione in ordine alla disciplina applicabile alle Zone Logistiche Semplificate, considerato che la stessa legge istitutiva delle ZLS prevede l'applicazione alle stesse, per quanto compatibile, di quella relativa alle ZES e che le differenze iniziali tra i due istituti si sono progressivamente ridotte. Basti pensare, ad es., alla previsione per le ZLS delle stesse semplificazioni burocratiche ad opera del DL semplificazione 2019 ovvero all'estensione alle stesse del credito d'imposta, caratteristico delle ZES. Pertanto, si propone una disposizione di coordinamento normativo.

Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne

All'articolo 58, comma 1, al termine del paragrafo che si conclude con le parole "*si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale*" è aggiunto il seguente periodo:

"Inoltre, al fine di accelerare l'attuazione integrata degli investimenti pubblici nei territori marginali del Paese - incluse le aree interne - per la programmazione nazionale e comunitaria 2021-2027, si potranno promuovere anche a livello e su iniziativa regionale politiche per le aree in declino demografico e/o distanti dai centri urbani erogatori di servizi)."

Relazione

L'integrazione dell'art. 58 ha la finalità di valorizzare lo strumento introdotto con l'Accordo di Partenariato 2014/2020, allargando l'utilizzo nell'ambito del ciclo 2021/2027 della politica di coesione. In particolare, la modifica consente alla regioni di attivare ulteriori interventi integrati in aree geografiche con caratteristiche demografiche e di accessibilità (incluse le Aree interne) su base regionale, anche senza l'attivazione del meccanismo SNAI per raggiungere in maniera capillare tutte le aree interne (incrementandone il numero e i relativi strumenti finanziati a valere sui Fondi strutturali 21/27).

23) Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale

L'articolo 59 è così modificato:

a) al comma 1 dopo la parole "*portuali e aeroportuali*" sono aggiunte "*, idrica, elettrica e digitale e di trasporto distribuzione del gas*"; le parole "*31 ottobre 2021*" sono sostituite con "*30 settembre 2021*"; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente "*La ricognizione effettuata dagli enti territoriali è comunicata alle singole Regioni e dalle Province autonome, che entro il 31 ottobre 2021 la trasmettono alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che predispone il documento di ricognizione conclusivo da comunicare entro e non oltre la data del 31 dicembre 2021, al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.*"



b) al comma 1, dopo le parole *“la ricognizione è effettuata”* sono aggiunte le parole *“anche avvalendosi dell’assistenza tecnica del Fondo sviluppo e coesione e del supporto tecnico-amministrativo dell’Agenzia per la coesione”*.

Relazione

La proposta di integrazione mira a consentire un supporto tecnico-amministrativo alle Regioni ed alle Province autonome per l’effettuazione della ricognizione di cui al comma 1 che va completata in termini assai breve.

c) al comma 1 *bis*, dopo le parole *“specificità insulare”* sono aggiunte le parole *“e dei relativi costi determinati ai sensi dell’art. 1, comma 690, della 30 dicembre 2020, n. 178”*.

Relazione

La proposta di integrazione è preordinata a considerare i cos. dell’insularità che a norma dell’art. 1, comma 690, della 30 dicembre 2020, n. 178 sono stabiliti. entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, dalla Commissione paritetica per l’attuazione dello statuto della Regione siciliana, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, debba elaborare: *“stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della medesima Regione”*. Giova infatti ricordare che giusta la sentenza n. 6 del 2019 la Corte costituzionale ha ritenuto illegittimo l’articolo 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017 *«nella parte in cui non prevede, nel triennio 2018-2020, adeguate risorse per consentire alla Regione autonoma Sardegna una fisiologica programmazione nelle more del compimento, secondo i canoni costituzionali, della trattativa finalizzata alla stipula dell’accordo di finanza pubblica»*. Si tratta di un arresto giurisprudenziale di grande momento ed in linea con quanto la Corte aveva affermato precedentemente circa la necessità che lo Stato ponga in essere una leale collaborazione con le autonomie territoriali nella gestione delle politiche di bilancio. Secondo il chiaro orientamento del giudice delle leggi nelle relazioni finanziarie tra Stato e Autonomie territoriali, infatti, la *“ragione erariale”* non può essere un *“principio tiranno”*. Al fine di conferire effettività alla propria pronuncia, la Corte ha enucleato dalla legislazione costituzionale, da quella attuativa e dai propri indirizzi giurisprudenziali i criteri con cui dovranno essere determinati i contributi spettanti alla Regione autonoma Sardegna per il triennio 2018-2020, in attesa che si perfezioni l’accordo definitivo tra lo Stato e la Regione: 1) la dimensione della finanza della Regione rispetto alla finanza pubblica; 2) le funzioni effettivamente esercitate e i relativi oneri; 3) gli svantaggi strutturali permanenti, i costi dell’insularità e i livelli di reddito pro capite; 4) il valore medio dei contributi alla stabilità della finanza pubblica allargata imposti agli enti pubblici nel medesimo arco temporale; 5) il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Con particolare riguardo alla condizione di insularità il Giudice delle leggi ritiene, quindi che pur essendo venuta meno l’esplicita copertura in precedenza offerta dall’art. 119 Cost., terzo comma, scomparsa poi nel testo della riforma del 2001, che un rilevante presidio sia offerto dall’art. 27 della l. n. 42 del 2009 che, come noto, garantisce l’adozione di meccanismi di perequazione fiscale ed infrastrutturale vol. a garan.re il riequilibrio dei divari. Ebbene secondo la sentenza *“in relazione alla mancata ridefinizione delle relazioni finanziarie tra Stato e Regione autonoma Sardegna secondo i canoni fissati; dall’art. 27 della legge n. 42 del 2009, va sottolineato come, a quasi dieci anni dall’emanazione di tale legge, il problema dell’insularità non sia mai stato preso in considerazione ai fini di ponderare”*



complessivamente le componenti di entrata e di spesa dell'autonomia territoriale", avuto riguardo agli effetti di svantaggio economico determinati da tale condizione.

d) modificare il comma 1-bis come segue: "All'esito della ricognizione di cui al comma 1, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e le autonomie, dell'economia e delle finanze, e per il Sud e la coesione territoriale, sentiti i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 marzo 2022, **sono definiti gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi-requisiti per le predette tipologie di infrastrutture, sono stabiliti i criteri di priorit  e le azioni da perseguire per il recupero del divario risultante dalla ricognizione predetta, avuto riguardo alle carenze della dotazione infrastrutturale sussistenti in ciascun territorio, avuto riguardo alle carenze, anche prestazionali e qualitative, sussistenti in ciascun territorio, con particolare attenzione alle aree che risentono di maggiori criticit  nei collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale** all'estensione delle superfici territoriali e alla specificit  insulare, alla densit  della popolazione e delle unit  produttive, e si individuano i Ministeri competenti e la quota di finanziamento con ripartizione annuale, tenuto conto di quanto gi  previsto dal PNRR e dal Piano complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, a valere sulle risorse del fondo cui al comma 1-ter."

e) al comma 1 quater dopo la parole "Ministro dell'economia e delle finanze" inserire " , *previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano* ".

Relazione

L'articolo 59 sostituisce quello concordato con "Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, fra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in materia di interventi strategici a favore delle regioni e delle Province autonome" del 5 novembre 2020 (atto repertoriato della Conferenza Stato – Regioni n. 187 del 5 novembre 2020). Nel metodo non si condivide la modalit  utilizzata dal Governo di modificare la normativa concordata senza che la Conferenza delle Regioni sia coinvolta preventivamente.

La legge modificata   la n.42/2009 di attuazione dell'art.119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale ed   stata modificata senza alcun tipo di condivisione preventiva con le Regioni e le Province autonome.

Per tali motivazioni si presenta questo emendamento che mira ricostituire il rapporto collaborativo fra lo Stato e le Regioni per dare avvio alla perequazione infrastrutturale

Sono inoltre previste risorse per il Dipartimento degli Affari regionali e delle autonomie della PCM per il supporto tecnico delle attivit  mentre non   previsto analogo contributo per le Autonomie.

f) Al comma 1 *quinquies*, dopo le parole "bilancio 2021" sono aggiunte le parole "Le risultanze del monitoraggio sono riportate nel Documento di economia e finanza che indica le misure di finanza pubblica che occorre adottare per accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali di



superamento del divario”.

Relazione

L'emendamento ha l'obiettivo di agganciare gli interventi per il recupero del divario infrastrutturale ed il relativo monitoraggio con le politiche e gli stanziamenti di bilancio

24) Sistema contabile delle Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea

Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente articolo

“60 bis “Sistema contabile delle Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea:

1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure finanziarie e contabili relative alla gestione dei fondi del PNRR, del PNC, del FSC e dei fondi strutturali dell'Unione europea, alle Autorità di Gestione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali o ai soggetti titolari della gestione finanziaria è assicurata autonomia contabile e gestionale, laddove previsto da specifiche disposizioni dei programmi. Alle Autorità di Gestione dotate di autonomia contabile e gestionale si applicano le disposizioni relative agli organismi strumentali di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”.

Relazione

Con la proposta d'inserimento dell'articolo aggiuntivo si intende consentire alle Amministrazioni regionali e Province Autonome interessate di attribuire autonomia contabile e gestionale alle Autorità di Gestione, adottando le previsioni contenute nel decreto legislativo 118/2011 con riferimento agli organismi strumentali e già applicate ad esempio per gli organismi pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

25) Art. 65 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

All'art. 1, alla fine della lett. b, aggiungere la seguente lettera: “n) per le attività di cui alle precedenti lettere a, b, f, g, h, si raccorda con le Regioni territorialmente competenti”.

Relazione

La norma modifica l'art. 12 del DL 109/18 (cd. decreto “Genova”), istitutivo di ANSFISA, attribuendole anche il ruolo di monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Si chiede di prevedere il raccordo con le Regioni territorialmente competenti” per alcune attività.

26) Nuovo articolo (Art. ____ Semplificazione in materia di ciclabilità – Definizione di strada ciclabile)

a) All'art. 3 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 aggiungere il seguente punto: “59) *strada ciclabile: strada principalmente appartenente o assimilabile ai tipi E ed F e alle strade di servizio come definite dall'art. 2, punto 4, senza traffico o a basso traffico così come individuate dall'art. 2 comma 1 della Legge n. 2 dell'11.01.2018, ricadente in corridoi ciclabili (ciclovie) sia urbani che extraurbani, destinata prevalentemente alla percorrenza ciclistica, in cui le biciclette hanno priorità sui mezzi a motore, individuata da specifica segnaletica e caratterizzata da elementi atti a garantire la sicurezza e la fruibilità da parte del ciclista.*”

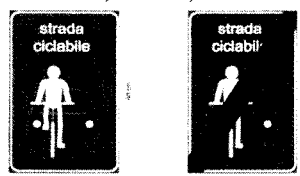


b) All'art. 135 del D.P.R. n. 495/1992, recante segnali utili per la guida, aggiungere il seguente punto:
15bis – Strada ciclabile: strada principalmente appartenente o assimilabile ai tipi E ed F e alle strade di servizio come definite dall'art. 2, punto 4, senza traffico o a basso traffico così come individuate dall'art. 2 comma 1 della Legge n. 2 dell'11.01.2018, con le seguenti ulteriori caratteristiche:

- *Divieto di circolazione di veicoli con peso superiore a 3,5 tonnellate, fatti salvi i mezzi agricoli e forestali;*
- *Limitazione della velocità di 30 km/h per tutti i veicoli;*
- *Divieto di sorpasso dei ciclisti da parte dei mezzi a motore, a meno che la sezione della strada non consenta un franco di sicurezza pari a 1,5 metri tra l'automobile sorpassante e il ciclista sorpassato;*
- *Permesso a due ciclisti di marciare affiancati.*

La strada a priorità ciclabile è individuata dall'apposito segnale di inizio e di fine appartenenti alla serie "segnali utili per la guida" tabella II 7 Rettangolare indicazione.

Proposta di numerazione: Figura II 324 bis/a, inizio, e 324 bis/b, fine.



Relazione

La proposta, già approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020, rispetto a quella introdotta dal DL semplificazione del 2020 (limitata al solo ambito urbano), è onnicomprensiva e distingue tra le varie tipologie di strada, introducendo anche una segnaletica precisa.

In questo modo si semplifica e accelera:

- l'attuazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche, dei rispettivi piani di mobilità ciclistica;
- l'attuazione di misure finalizzate a garantire la mobilità individuale in bicicletta e il distanziamento interpersonale,
- l'aumento della sicurezza percepita dai ciclisti.

La proposta consta di due proposte emendative: la prima al Codice della Strada, la seconda al suo Regolamento di attuazione. Si ritiene opportuno ripresentare tale proposta, soprattutto nell'ambito della recente accelerazione e necessarie semplificazioni di tutte le procedure connesse all'utilizzo delle risorse PNRR (nel caso di specie: 400 milioni di euro per le ciclovie turistiche).

27) Nuovo articolo (Art. ____ *Semplificazione e governance in materia di ciclovie turistiche – Proroga di termini*)

Al decreto del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili 20 luglio 2020, n. 283, l'art. 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2 (Proroga dei termini)

1. I termini stabiliti nel decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e con il Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 novembre 2018, n. 517, e nei rispettivi protocolli d'intesa, di cui all'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto sono prorogati di otto mesi per la trasmissione del



progetto di fattibilità tecnica ed economica al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e di ventuno mesi per l'aggiudicazione dei lavori del primo lotto funzionale."

2. Il termine per l'affidamento dei lavori potrà essere ulteriormente prorogato dal MIMS in ragione delle tempistiche derivanti dall'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere.

Relazione

Il termine per aggiudicare la gara dei lavori, relativa ai lotti funzionali finanziati per ciascuna Regione e Provincia autonoma, è stabilito per ciascuna ciclovie nei rispettivi Protocolli d'intesa. Tali termini sono stati prorogati di otto mesi dall'art. 2 del D.M. 20 luglio 2020 n. 283.

Tuttavia, nell'attuale fase di accelerazione di tutti gli interventi da rendicontare a valere sul PNRR e in considerazione della richiesta del MIMS di partire subito con la progettazione definitiva del secondo lotto funzionale, si ritiene indispensabile poter avere più tempo sul primo lotto, concedendo un'ulteriore proroga di tutti i termini previsti dai Protocolli per l'aggiudicazione dei lavori del primo lotto funzionale.

La modifica di cui al secondo comma appare opportuna, visto che l'erogazione della seconda rata per il primo lotto funzionale (ex DM 517/19) è vincolata all'approvazione del progetto esecutivo, e che per affidare i lavori è necessario aver acquisito l'intera somma da destinare ai lavori stessi.

28) Nuovo articolo (Art. ____ *Semplificazione in materia di vincoli paesaggistici*)

All'art. 142, comma 2, del d. lgs.n. 42/2004, dopo le parole "La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e)" inserire le seguenti: "*f), limitatamente ai parchi e riserve regionali*".

Relazione

La modifica proposta intende ripristinare una precedente modalità operativa all'interno delle zone omogenee "A" e "B", semplificando di molto l'attività tecnico- amministrativa in tali zone, dove attualmente sono state introdotte inutili autorizzazioni paesaggistiche da parte degli enti Parco.

Infatti, il D.Lgs. 63/2008, recante 'Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali', ha eliminato la disposizione per la quale il vincolo paesaggistico (art. 142 comma 1), all'interno dei Parchi, non si applicava nelle zone di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero: Zone A (centri storici); zone B (aree totalmente o parzialmente edificate) e zone ricomprese nei PPA (Programma Pluriennale di Attuazione) previste alla data del 06/09/1985.

A seguito di tale modifica normativa, pertanto, tutto il territorio dei parchi regionali è stato vincolato ai fini paesaggistici, determinando un aggravio di tempi e di costi per i cittadini, oltre ad un appesantimento burocratico per gli uffici tecnici comunali e dei parchi. Inoltre, le aree in cui sussiste il problema in modo rilevante sono le zone edificate all'interno dei centri urbani, di competenza della pianificazione comunale, per cui i Comuni che ricadono all'interno dei parchi hanno obblighi aggiuntivi rispetto a tutti gli altri Comuni.

29) Dopo l'articolo 66 è inserito il seguente:

Articolo 66 bis (*Modifica all'art. 10 bis del DL 137/2020, convertito dalla legge 176/2020*)

"1. Il comma 2, dell'art. 10 bis del decreto - legge 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 è sostituito dal testo seguente:

"2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe*".



Relazione

L'art. 10-bis del DL 137/2020 (cd. Decreto Ristori), come convertito dalla legge 176/2020, dispone al 1° comma che *“i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*.

Il 2° comma precisa che *“le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe”*.

Dopo valutazione giuridica anche verificando le modalità applicative di questa misura automatica, la detassazione di cui trattasi non costituisce aiuto di Stato, come invece parrebbe desumere dal secondo comma dell'articolo in parola.

Infatti, la previsione del primo comma non è infatti fonte di aiuti di Stato, in quanto non si tratta di una misura selettiva, ma di una misura fiscale generale.

Come chiaramente dispone l'art. 107, 1° comma del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una delle condizioni al verificarsi delle quali un'agevolazione pubblica costituisce aiuto di Stato è che favorisca *“talune imprese o talune produzioni”*: in sostanza, una misura a carattere generale che interessi, anche solo potenzialmente, tutte le imprese, senza distinzione di settore, dimensione di impresa e territorio per aiuti emergenziali pregressi e futuri rispetto alla norma non realizza l'ipotesi dell'aiuto di Stato. Inoltre, la selettività può essere territoriale, settoriale, basata sulla dimensione dei beneficiari, sulla loro natura giuridica, ma non sulla durata nel tempo della misura stessa, o sulla circostanza che dà luogo all'agevolazione, se questa può riferirsi a qualunque impresa.

L'art. 10 bis è quindi una misura generale a carattere temporaneo ma generalizzata a tutte le agevolazioni (aiuti e non aiuti) concesse ed erogate in conseguenza della pandemia. Il fatto che si riferisca solo alle agevolazioni a carattere emergenziale e per un periodo limitato di tempo non cambia la natura di misura generale, che deve essere valutata solo con riferimento alla platea dei beneficiari. La non selettività della misura in questione sta nel fatto che tutti i contributi e le indennità *“da chiunque erogati”* e dunque da chiunque percepiti, beneficiano del trattamento di favore, senza che sia richiesta la presenza di determinati requisiti riferiti al beneficiario (aspetto che denoterebbe, appunto, selettività).

La detassazione degli aiuti emergenziali disposta dal primo comma dell'art. 10 bis, in quanto misura generale, non costituisce dunque aiuto di Stato e non deve essere assoggettata al *“rispetto dei limiti e delle condizioni”* previste dal Quadro temporaneo, né, più in generale, alle regole della concorrenza. D'altra parte, la norma non è stata oggetto di notifica alla Commissione europea, la quale sola può autorizzare misure di aiuto adottate ai sensi del Quadro temporaneo.

L'emendamento proposto ha lo scopo di chiarire la situazione, dando certezze alle imprese evitando ingiustificati oneri per gli operatori e per la stessa Agenzia delle Entrate, nonché contenzioso.



che – stante il testo vigente – potrebbero produrre risultati opposti a quelli che la norma intende perseguire.

30) Dopo l'articolo 66 bis è inserito il seguente:

“Art. 66 ter. (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e norme di attuazione”.

31) Nuovo articolo (Art. ____ Governance fondi per la gestione dei servizi di TPL)

1. Le Regioni, le Province Autonome e i Comuni possono utilizzare le risorse statali stanziare per il rinnovo del parco mezzi utilizzato per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, ferroviario, tranviario e marittimo di competenza delle stesse, a copertura sostitutiva delle quote di investimento o delle quote di ammortamento coperte dal corrispettivo contrattuale, assicurate con risorse destinate alla gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale dagli enti pubblici beneficiari, a decorrere dalla data di stanziamento nel bilancio statale delle risorse sostitutive.

2. Le Regioni, le Province Autonome e i Comuni possono utilizzare le risorse, derivanti dalla sostituzione operata ai sensi del comma precedente, a copertura dei costi a proprio carico delle gestioni dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di competenza, previa presentazione periodica al MIMS, di un prospetto di utilizzo delle risorse statali erogate o impegnate a favore delle stesse.

3. Le Regioni, e le Province Autonome e i Comuni presentano annualmente il prospetto e il rendiconto dell'utilizzo delle risorse sostituite dalle risorse statali, ai sensi del comma 1, secondo modalità da stabilire con decreto del MIMS-MEF, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

Relazione

In considerazione dei rilevanti finanziamenti statali ed europei (PSNMS, Fondo complementare, PNRR, FSC ecc.) destinati al rinnovo dei parchi veicolari, la norma proposta consente alle Regioni, PA e Comuni di liberare risorse per le gestioni dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale di competenza, che includono sia gli investimenti già realizzati dagli enti concedenti sia il corrispettivo contrattuale per la quota parte degli ammortamenti

Tale prospettiva, di particolare rilievo nell'attuale contesto COVID-19, va valutata anche in una condizione a regime, in quanto riconoscerebbe alle amministrazioni il valore di quanto dalle stesse anticipato per migliorare il contesto qualitativo dei servizi di TPL consentendo nello stesso tempo di rendere disponibili ulteriori risorse di parte corrente a copertura del costo dei servizi

32) Nuovo articolo (Art. ____ Misure di governance in materia di servizi di trasporto pubblico regionale e locale)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle gestioni dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le gestioni dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già scadute o destinate a scadere entro un anno dal termine dell'emergenza per il virus COVID-19 e per le quali, alla data del 23 febbraio 2021, non siano in corso procedure di affidamento, ancorché già prorogate, possono essere affidate ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 e ss. mm. e ii., sulla base di apposito atto dell'ente titolare del servizio, fino a ventiquattro mesi successivi alla dichiarazione



conclusione dell'emergenza per il virus COVID-19 o comunque per un massimo di due anni dallo scadere delle medesime.

3. Tutte le gestioni che non ricadono nella previsione del comma 2 non conformi alla disciplina prevista dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 e ss. mm. e ii. devono essere adeguate alle disposizioni di cui agli artt. 4 e 6 e Allegato del medesimo Regolamento (CE) n. 1370/2007, entro il termine massimo di 6 mesi dalla dichiarazione di conclusione dell'emergenza per il virus COVID-19. Eventuali maggiori oneri, derivanti dall'adeguamento di cui al primo periodo, sono posti a carico del bilancio statale.

4. Gli Enti competenti hanno facoltà di introdurre modifiche alle condizioni che regolano le gestioni in essere, al fine di recepire le disposizioni normative e regolamentari vigenti. In tal caso, le compensazioni economiche delle obbligazioni di servizio pubblico devono essere definite secondo i principi regolatori fissati dall'Autorità istituita ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Relazione

Da una ricognizione sugli affidamenti vigenti di tutte le Regioni e Province autonome è emerso quanto segue:

- ✓ molti contratti di servizio in essere non contengono disposizioni in merito alla compatibilità con il Reg. 1370/2007 e/o la diffusa insussistenza di previsioni contrattuali volte sia pure ad abbozzare, lontanamente, i principi della contabilità regolatoria;
- ✓ molti affidamenti non hanno nemmeno la forma del contratto di servizio, ma gestioni pregresse, dei vecchi "atti concessori", che spesso disciplinano la sola programmazione del servizio – che nel tempo è stata oggetto di modifiche, integrazioni, soppressioni, prolungamenti di linee – e altri aspetti quali le tariffe e alcuni altri obblighi a carico dei concessionari. Ma, spesso, non prevedono tutte le fattispecie tipiche di un contratto di servizio (es. premi/penali o sistemi di monitoraggio per la rilevazione dei dati o servizi in caso di sciopero ecc.) e, in alcuni casi, la compensazione delle obbligazioni di servizio pubblico risulta sotto forma di trasferimento (esente IVA) e non di corrispettivo.

Questa situazione incide sui seguenti aspetti:

- legittimità del riconoscimento dei contributi in conto esercizio;
- possibilità di attivare investimenti a valere su finanziamenti statali in un regime di esenzione rispetto agli Aiuti di Stato (v. Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile, risorse del PNRR e Fondo complementare ex DL 59/21 ecc.);
- proroga affidamenti in corso, ai sensi dell'art. 92 c. 4-ter del D.L.18/2020.

Infatti, la Commissione UE ha già chiarito che non è necessaria una notifica statale solo se i contratti sono conformi al Regolamento 1370 e alla delibera ART n. 154/19.

In considerazione di tali fattori, si propone:

- i) una norma che consenta l'affidamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale le cui gestioni, ancorché già prorogate, siano già scadute o destinate a scadere entro un anno dal termine dell'emergenza per il virus COVID-19, e per le quali, alla data del 23 febbraio, non siano in corso procedure di affidamento.
- ii) una norma statale che obblighi all'adeguamento entro sei mesi dalla fine dell'emergenza tutte le restanti gestioni di servizio, non rientranti nella disposizione precedente, non conformi alla normativa europea, imponendo il recepimento, anche per le gestioni di lunga durata, degli strumenti di verifica dell'equilibrio economico finanziario e dell'adeguatezza della compensazione degli obblighi di servizio pubblico.



33) Nuovo articolo (Art. ____ *Semplificazione e governance in materia di ciclovie turistiche*

1. Al fine di accelerare le procedure di progettazione e realizzazione delle ciclovie turistiche, le risorse stanziare dal DM n. 517/2018, così come modificato dal DM n. 283/2020, sono utilizzabili anche per la copertura delle spese di progettazione definitiva/esecutiva del secondo lotto funzionale del sistema nazionale delle ciclovie turistiche. A tal fine, con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile, sarà disposta l'erogazione delle risorse a valere sulle risorse delle annualità 2020-2023.

Relazione

In sede di confronto con il MIMS, è stato comunicato alle Regioni e PA che, per il PNRR, i costi di progettazione non sono ammissibili: ovviamente ciò compromette l'identificazione del II lotto funzionale e la sua collocazione geografica, nonché la richiesta di partenza immediata della progettazione definitiva, non disponendo le Regioni e le PA di propri fondi da destinare a tale scopo.

Roma, 17 giugno 2021

